

Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta di Tavolara - Punta Coda Cavallo, integrante il Piano di gestione del SIC "ITB010010 Isola di Tavolara, Molara e Molarotto", le misure di conservazione della ZPS "ITB013019 Isole del Nord-Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro", le disposizioni del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere (GIZC) e le misure di gestione derivate dal Progetto relativo ad Interventi standardizzati di gestione efficace in aree marine protette (ISEA).

## Regolamento di esecuzione ed organizzazione

### **Area marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo"**

Direttore: Augusto Navone

Gruppo di lavoro del Dipartimento di  
Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura  
dell'Università di Cagliari

Responsabile scientifico: Corrado Zoppi  
Ignazio Cannas  
Maddalena Floris  
Federica Isola  
Sabrina Lai  
Francesca Leccis  
Federica Leone  
Salvatore Pinna  
Cheti Pira  
Daniela Ruggeri





## Indice

<b>TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>1</b>
Art. 1 Oggetto	1
Art. 2 Definizioni	1
Art. 3 Finalità, delimitazione e attività non consentite nell'Area marina protetta	4
Art. 4 Tutela della biodiversità	5
Art. 5 Tutela del territorio costiero	6
<b>TITOLO II: ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA</b>	<b>7</b>
Art. 6 Gestione dell'Area marina protetta	7
Art. 7 Responsabile dell'Area marina protetta	8
Art. 8 Commissione di riserva	8
Art. 9 Coordinamento interistituzionale	9
<b>TITOLO III: DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE</b>	<b>10</b>
Art. 10 Zonazione e attività consentite nelle diverse zone dell'Area marina protetta	10
Art. 11 Disciplina del demanio marittimo	10
Art. 12 Disciplina degli ammassi di foglie di Posidonia oceanica	11
Art. 13 Disciplina degli scarichi idrici e dei rifiuti	12
Art. 14 Disciplina delle attività di soccorso sorveglianza e servizio	12
Art. 15 Disciplina delle attività di ricerca scientifica	12
Art. 16 Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali	13
Art. 17 Disciplina delle attività di balneazione	14
Art. 18 Disciplina delle immersioni subacquee e in apnea	14
Art. 19 Disciplina delle attività relative alle visite guidate subacquee e alla didattica subacquea	17
Art. 20 Disciplina delle attività di Sea-watching	21
Art. 21 Disciplina della navigazione da diporto	24
Art. 22 Disciplina delle attività di ormeggio	26
Art. 23 Disciplina dell'attività di ancoraggio	27
Art. 24 Disciplina delle attività di trasporto passeggeri e delle visite guidate	28
Art. 25 Disciplina delle attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale delle unità da diporto	31
Art. 26 Disciplina delle attività di Whale-watching	33
Art. 27 Disciplina delle attività di pesca professionale	35
Art. 28 Disciplina delle attività di pescaturismo e ittiturismo	37
Art. 29 Disciplina delle attività di pesca ricreativa e sportiva	38
Art. 30 Disciplina delle attività e degli eventi sportivi e ludico-ricreativi	42
Art. 31 Disciplina delle attività didattiche e di divulgazione naturalistica	43

<b>TITOLO IV: DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA</b>	<b>45</b>
Art. 32 Oggetto e ambito di applicazione	45
Art. 33 Domanda di autorizzazione	45
Art. 34 Documentazione da allegare	46
Art. 35 Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione	46
Art. 36 Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione	46
Art. 37 Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria	47
<b>TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>49</b>
Art. 38 Valutazione del rischio e della vulnerabilità in caso di calamità naturali ed emergenze ambientali	49
Art. 39 Monitoraggio e aggiornamento	49
Art. 40 Sorveglianza	49
Art. 41 Pubblicità	50
Art. 42 Sanzioni	50
Art. 43 Norme di rinvio	51



## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento stabilisce la disciplina e l'organizzazione dell'AMP "Tavolara - Punta Coda Cavallo", nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'AMP medesima.
2. La delimitazione, la zonazione e la disciplina generale delle attività consentite nell'AMP sono stabilite dal Decreto di istituzione del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministero dell'economia e finanze, del 12 dicembre 1997 e modificato in seguito dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 28 novembre 2001 (Decreto istitutivo).
3. Le disposizioni del presente Regolamento, congiuntamente a quanto stabilito dall'art. 2 del D.M. del 17 ottobre 2007 che stabilisce le misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione, costituiscono le misure di conservazione per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ITB010010 Isole Tavolara, Molarà e Molarotto, ITB010011 Stagno di San Teodoro e per la Zona di Protezione Speciale (ZPS) ITB013019 "Isole del Nord - Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro", per le parti ricadenti all'interno del territorio dell'AMP.

### Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'AMP delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'an-coraggio;
- b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
- c) «acque di sentina», sono le acque a contenuto oleoso, provenienti dai vani motori delle unità nautiche, dove entrano in contatto con oli combustibili, oli lubrificanti e carburanti. Il loro contenuto oleoso è compreso tra l'1% e il 10%;
- d) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
- e) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio ("snorkeling"), pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
- f) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;
- g) «capacità di carico», capacità portante dell'ambiente ovvero la capacità di uno o più ambienti e delle sue risorse di sostenere un certo numero di fattori limitanti del territorio;

- h) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
- i) «didattica subacquea», le attività finalizzate all'apprendimento delle tecniche di immersione subacquea e dei metodi di utilizzo della relativa attrezzatura, con o senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), al fine di rilascio del brevetto relativo, nel rispetto della sicurezza in base alle normative vigenti;
- j) «guida ambientale escursionistica o guida naturalistica», soggetto abilitato e iscritto al Registro regionale delle guide ambientali escursionistiche che, per attività professionale, accompagna in sicurezza, a piedi o con altro mezzo di locomozione non a motore (fatto salvo l'uso degli stessi per raggiungere i luoghi di visita), persone singole o gruppi in ambienti naturali, anche innevati, assicurando la necessaria assistenza tecnica e svolgendo attività di didattica, educazione, interpretazione e divulgazione ambientale ed educazione alla sostenibilità. Sono escluse dall'ambito professionale della guida ambientale escursionistica tutte le attività e i percorsi che richieda-no comunque l'uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche;
- k) «guida subacquea», il soggetto in possesso del corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, assiste professionalmente l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto;
- l) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- m) «immersioni in apnea», le attività ricreative o professionali svolte senza l'ausilio di autorespiratori., anche con l'utilizzo di unità da diporto adibite allo scopo, con o senza la conduzione di guide o istruttori in possesso del relativo titolo professionale, ma comunque svolte da apneisti in possesso di brevetto di primo grado/livello, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, anche su bassi fondali;
- n) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), svolte, anche in gruppo, senza la conduzione di guide o istruttori, afferenti a centri di immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
- o) «istruttore subacqueo», il soggetto in possesso di corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente a persone singole e/o a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;
- p) «ittiturismo», le attività di ospitalità, di ristorazione e di servizi, sia ricreative sia culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitate da imprese di pesca che effettuano l'attività sia individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura, nella disponibilità dell'imprenditore;
- q) «liquami di scolo (acque nere o grigie)», sono le acque di scari-co, nere e grigie, provenienti dai vari servizi (bagni, cucine, etc..) di bordo dell'unità nautica;
- r) «locazione di unità nautica», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- s) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale, che



- possono costituire titolo preferenziale nel rilascio delle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta;
- t) «mitilicoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di mitili in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
- u) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
- v) «natante», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- z) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- aa) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
- bb) «noleggio di unità nautica», il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto, per un determinato periodo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, così come definito ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- cc) «noleggio occasionale», forma di noleggio effettuato da persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, in forma occasionale, di imbarcazioni e navi da diporto. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica;
- dd) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
- ee) «pesca ricreativa e sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo e agonistico;
- ff) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;
- gg) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal D.M. 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;
- hh) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal D.M. 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo, e dai successivi Piani di gestione nazionale adottati in conformità degli articoli 18 e 19 del Regolamento medesimo;
- ii) «residente», la persona fisica iscritta all'anagrafe di uno dei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonché la persona giuridica con sede legale ed operativa in uno dei Comuni ricadenti nell'area marina protetta;

- jj) «rifiuti prodotti dalla nave» i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;
- kk) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;
- ll) «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta;
- mm) "seawatching", le attività professionali di snorkeling guidato svolte, da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, anche con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, in superficie;
- nn) «trasporto di linea», l'attività di trasporto passeggeri svolta da unità adibite e autorizzate a tale scopo, condotte da personale marittimo, di proprietà di società e armatori.
- oo) «trasporto passeggeri» l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
- pp) «unità nautica», qualsiasi nave (come definita dall'art. 136 del codice della navigazione) motoscafo, galleggiante, unità da diporto (definita come alla lettera ff), unità da pesca (come definita alla lettera gg), ed in generale ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione su acqua;
- qq) «unità da diporto», si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;
- rr) «unità da pesca» qualsiasi unità nautica, attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine, così come anche definita dal regolamento UE n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca e successive modifiche;
- ss) «visite guidate», le attività professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
- tt) «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino nonché alla didattica subacquea;
- uu) «whale-watching», l'attività di osservazione dei cetacei in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese;
- vv) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

### **Art. 3 Finalità, delimitazione e attività non consentite nell'Area marina protetta**

1. Sono fatte salve le finalità, la delimitazione e le attività non consentite, come previste dagli articoli 2, 3 e 4 del Decreto istitutivo 12 dicembre 1997 ed in seguito modificate dall'art. 2 del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 28 novembre 2001.

2. Sono vietate tutte le attività che possano arrecare danni diretti o indiretti all'ambiente anche dove non espressamente evidenziato nei singoli articoli del presente regolamento. In particolare, per qualsiasi attività, è vietato lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio di rifiuti solidi o liquidi in mare o dalla costa.

#### **Art. 4 Tutela della biodiversità**

1. Ai fini della tutela degli habitat e delle specie vegetali e animali, terrestri e marine, all'interno del territorio dell'AMP non è consentito:

- a) l'accesso e la circolazione sulle dune di alta spiaggia;
- b) l'accesso degli animali da compagnia, fatti salvi i cani addestrati al salvataggio e i cani da accompagnamento per i non vedenti e l'accesso all'isola principale di cani tenuti sotto stretto controllo, e di gatti, purché sterilizzati e marcati con microchip;
- c) la raccolta di conchiglie e sabbia e l'asportazione di porzioni di roccia di qualsiasi dimensione;
- d) l'introduzione, la piantumazione e la coltivazione di qualsiasi pianta alloctona appartenente alle specie aliene maggiormente invasive nelle aree in concessione e nei contesti insulari. L'Ente gestore si impegna a redigere e aggiornare con successivo provvedimento un apposito elenco delle specie vietate e a favorire la diffusione dello stesso. L'Ente gestore si impegna, inoltre, ad avviare campagne di sensibilizzazione, rivolte a residenti e turisti, per prevenire l'introduzione di specie vegetali alloctone;
- e) la raccolta di piante e di parte di esse, se non nell'ambito di attività di ricerca scientifica debitamente autorizzata e/o nell'ambito di azioni controllate di rimozione ed eradicazione di specie alloctone appositamente programmate;
- f) l'introduzione di qualsiasi animale alloctono appartenente alle specie aliene maggiormente invasive nelle aree in concessione e nei contesti insulari. L'Ente gestore si impegna a redigere e aggiornare con successivo provvedimento un apposito elenco delle specie vietate, a favorire la diffusione dello stesso. L'Ente gestore si impegna, inoltre, ad avviare campagne di sensibilizzazione, rivolte a residenti e turisti, per prevenire l'introduzione di specie animali alloctone;
- g) la cattura e la caccia di animali, se non nell'ambito di attività di ricerca scientifica debitamente autorizzata e/o nell'ambito di azioni controllate di rimozione ed eradicazione di specie alloctone appositamente programmate;
- h) Recuperare e/o manipolare gli animali disorientati o in difficoltà. È fatto obbligo contattare immediatamente il personale dell'AMP o gli organi istituzionali preposti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica.

2. Le attività di ormeggio, sbarco, transito e balneazione e le attività sportive di arrampicata, parapendio e speleologia, nei pressi delle colonie riproduttive delle seguenti specie: marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*), gabbiano corso (*Larus audouinii*) e berta minore (*Puffinus yelkouan*), sono regolamentate nei periodi e nei modi che l'Ente gestore disciplina con successivo autonomo provvedimento, da emanarsi anche annualmente, valutate le localizzazioni delle colonie stesse.



3. Interventi di eradicazione di tutte le specie vegetali e animali esotiche invasive o potenzialmente invasive sono realizzabili, d'intesa con l'Ente gestore dell'AMP e con il MATTM, sulla base del loro periodico monitoraggio.
4. L'Ente gestore avvia campagne di monitoraggio degli effetti dovuti all'eradicazione di specie vegetali e animali esotiche invasive o potenzialmente invasive.
5. Per prevenire e contenere l'inquinamento luminoso e il disturbo che genera per la fauna selvatica è fatto obbligo di utilizzare punti luce schermati verso l'alto e verso il mare, con l'utilizzo di lampade a vapori di sodio a bassa pressione per tutti gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione posti entro il perimetro dell'AMP e visibili dal mare. Gli impianti esistenti devono essere adeguati entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento. È fatta salva la necessità di illuminazione nei punti di approdo che devono in ogni caso mettere in atto iniziative di contenimento dell'inquinamento luminoso. L'Ente gestore si impegna a redigere delle linee guida per la riduzione dell'inquinamento luminoso e ad avviare campagne di sensibilizzazione per l'installazione di sistemi di illuminazione a basso impatto volti a limitare il disorientamento delle specie faunistiche.
6. L'Ente gestore, con il supporto del Centro di Educazione Ambientale, si impegna a promuovere programmi di educazione e sensibilizzazione ambientale finalizzati:
  - a) alla repressione del bracconaggio;
  - b) alla prevenzione degli incendi boschivi;
  - c) alla limitazione del disturbo antropico sull'avifauna marina;
  - d) alla limitazione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e dei materiali pericolosi in mare;
  - e) alla tutela degli habitat e delle specie dell'ambiente marino e costiero.

#### **Art. 5 Tutela del territorio costiero**

1. Al fine di garantire la tutela del territorio, l'Ente gestore:
  - a) adotta misure idonee alla prevenzione e alla mitigazione degli impatti dell'erosione costiera sulla base dei risultati delle campagne di monitoraggio della dinamica geomorfologica dei sistemi spiaggia-duna e dei litorali sabbiosi;
  - b) individua e delimita le zone soggette a pericolo di frana;
  - c) avvia campagne di bonifica delle aree inquinate.

## TITOLO II

### ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

#### **Art. 6 Gestione dell'Area marina protetta**

1. La gestione dell'AMP "Tavolara - Punta Coda Cavallo", è affidata al consorzio denominato "Consorzio di gestione AMP di Tavolara - Punta Coda Cavallo" ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 37, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche, del D.M. del 12 dicembre 2003
2. Il "Consorzio di gestione AMP di Tavolara - Punta Coda Cavallo" si attiene per lo svolgimento delle attività di gestione agli obblighi e alle modalità definiti e disciplinati dalla convenzione stipulata in data 3 dicembre 2013 con il MATTM dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Costituiscono obblighi essenziali per l'Ente gestore:
  - a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della Legge 31 luglio 2002, n. 179;
  - b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'Ente gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'Ente gestore a quanto previsto dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento, dalla convenzione di cui al comma 2 e dalla normativa vigente in materia.
5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 3, comma 4, del D.M. del 17 dicembre 2007 che stabilisce le misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione, all'Ente gestore dell'AMP "Tavolara - Punta Coda Cavallo" è affidata altresì la gestione dei SIC e della ZPS e delle designande ZSC per le parti ricadenti nell'AMP, intendendo per gestione tutte le attività tecniche, amministrative e gestionali operative, atte a garantire la conservazione ottimale dei detti siti Natura 2000, secondo un approccio integrato che consenta di portare avanti una gestione olistica del territorio nel suo insieme.
6. L'Ente gestore in quanto gestore dei SIC e della ZPS e delle designande ZSC:
  - a) contribuisce all'attività di reporting di competenza regionale ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. del 8 settembre 1997 n. 357, e successive modifiche, attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario presenti tutelati dalla Direttiva n. 92/43/CEE (Direttiva Habitat);
  - b) effettua, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17 ottobre 2007, il monitoraggio delle popolazioni di specie ornitiche protette dalla Direttiva n. 2009/147/CE (Direttiva Uccelli), ed in particolare quelle dell'Allegato I o comunque riconosciuti a priorità di conservazione dalla stessa Direttiva.
7. L'Ente gestore può predisporre ed approvare con apposito provvedimento, disciplinari integrativi del presente regolamento, da sottoporre preventivamente all'approvazione del MATTM.

## **Art. 7 Responsabile dell'Area marina protetta**

1. Il Responsabile dell'AMP è individuato e nominato con determina dell'Ente gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, sulla base dei requisiti stabiliti con decreto del MATTM.
2. L'incarico di Responsabile dell'AMP viene conferito dall'Ente gestore, previa valutazione di legittimità del MATTM, mediante stipula di un contratto di diritto privato secondo modalità stabilite con decreto del MATTM.
3. Al Responsabile dell'AMP sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'AMP:
  - a) predisposizione e attuazione dei programmi di gestione, promozione e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico presente nell'AMP, nonché dei relativi progetti ed interventi;
  - b) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'AMP;
  - c) raccordo delle sue funzioni con i competenti organi dell'Ente gestore e con la Commissione di riserva;
  - d) attuazione delle direttive del MATTM per il perseguimento delle finalità proprie dell'AMP;
  - e) promozione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;
  - f) promozione di iniziative e di attività di informazione e promozione per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'AMP;
  - g) qualsiasi altro compito affidato dall'Ente gestore.
4. Il Responsabile dell'AMP esercita le funzioni attribuitegli secondo le direttive impartite dall'Ente gestore.

## **Art. 8 Commissione di riserva**

1. La Commissione di riserva, istituita con Decreto dal MATTM ai sensi dell'art. 28, comma 3, della Legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modifiche, da ultimo contenute nell'art. 2, comma 339, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, affianca l'Ente gestore formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'AMP ed esprimendo il proprio parere obbligatorio ma non vincolante in merito a:
  - a) le proposte di aggiornamento del Decreto istitutivo;
  - b) le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;
  - c) la proposta di Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'AMP e le successive proposte di aggiornamento;
  - d) il programma annuale relativo alle spese di gestione.
2. Il parere della Commissione di riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente gestore; decorso tale termine, l'Ente gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una



sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dall'Ente gestore.

3. La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente è comunque tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1 e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima.
4. La convocazione della Commissione avviene almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta, con una delle seguenti modalità: lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica certificata e deve contenere l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata tre giorni prima della data fissata per la seduta.
5. I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile dell'AMP che ne cura la trasmissione all'Ente gestore e al MATTM dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di prima fascia
7. Ai lavori della Commissione di riserva partecipa con funzione consultiva il Responsabile dell'AMP o un suo incaricato.
8. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale dell'Ente gestore.

#### **Art. 9 Coordinamento interistituzionale**

1. L'Ente gestore adotta misure volte al rafforzamento della cooperazione locale, regionale, nazionale e internazionale, dalla quale scaturiscano azioni coordinate di promozione, cooperazione, partenariato e modalità e accessibilità sostenibili.

### **TITOLO III**

## **DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE**

#### **Art. 10 Zonazione e attività consentite nelle diverse zone dell'Area marina protetta**

1. Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'AMP «Tavolara - Punta Coda Cavallo», di cui all'art. 4 del Decreto del 12 dicembre 1997 del Ministro dell'ambiente, modificato in seguito con gli articoli 2 e 3 del D.M. 28 novembre 2001.

#### **Art. 11 Disciplina del demanio marittimo**

1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'AMP, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali, sono disciplinati in funzione della zonazione di cui all'articolo precedente, secondo le seguenti modalità:

a) in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dall'Ente gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica;

b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalla Regione o dagli enti locali competenti d'intesa con l'Ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'AMP;

c) in zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati e rinnovati dalla Regione o dagli enti locali competenti previo parere dell'Ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'AMP.

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma, l'uso ai fini turistico ricreativo del demanio marittimo sarà programmato dai Comuni consorziati in concerto con l'Ente gestore.

3. Le attività ai fini turistico ricreativo del demanio marittimo saranno organizzate sulla base di quanto indicato dalle concessioni demaniali caratterizzate da strutture finalizzate alla fornitura di servizi quali: la creazione di ombreggi, la ristorazione, la somministrazione di bevande ed alimenti, l'organizzazione di aree ludiche, ricreative e sportive, aree benessere e servizi alla persona.

4. Tutte le attività elencate nel comma precedente insieme al sistema di accesso e sosta saranno disciplinati in relazione alla capacità di carico del sistema ambientale tramite successivo autonomo provvedimento, da emanarsi anche annualmente, valutate le condizioni di conservazione di habitat e specie e le loro necessità di tutela.

5. L'Ente gestore determina con successivi provvedimenti l'entità di un corrispettivo da richiedere ai titolari delle concessioni per concorrere alla tutela ambientale.

6. In considerazione della presenza di strutture ad uso militare nell'AMP, le disposizioni di cui al presente Regolamento potranno subire deroghe specifiche e motivate, in funzione del temperamento dell'interesse alla tutela ambientale con quello alla difesa dello Stato.

7. Al fine di assicurare la migliore gestione nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il soggetto gestore effettua la ricognizione dei documenti, anche catastali,

del demanio marittimo, nonché delle concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio.

8. Le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono acquisite gratuitamente al patrimonio del soggetto gestore, in conformità alla loro natura giuridica e alla loro destinazione. Il soggetto gestore predispone un elenco delle demolizioni da eseguire da trasmettere al prefetto, ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
9. Gli interventi di manutenzione, messa in sicurezza e completamento delle opere e degli impianti compresi nel perimetro dell'AMP, previsti dagli strumenti di programmazione territoriale vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto, nonché i programmi per la gestione integrata della fascia costiera, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore e con il Ministero, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive.
10. Interventi di eradicazione di restauro ambientale e di rinaturazione degli habitat, l'installazione di barriere sommerse, di strutture anti-strascico e a fini di ripopolamento, il ripristino delle condizioni naturali, delle dune e dei cordoni dunali e il ripascimento delle spiagge, progettati nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle caratteristiche dell'ambiente dell'AMP e delle sue finalità istitutive, sono realizzabili, d'intesa con l'Ente gestore dell'AMP e con il MATTM.

#### **Art. 12 Disciplina degli ammassi di foglie di Posidonia oceanica**

1. Fatte salve le normative vigenti in materia di pulizia delle spiagge e di gestione dei rifiuti, nell'AMP gli ammassi di foglie di Posidonia oceanica accumulati sulle spiagge (banquettes) sono trattati secondo le seguenti modalità:
  - a) nelle zone A e B non è consentita la loro movimentazione e/o ri-mozione;
  - b) nelle zone C gli accumuli di Posidonia oceanica possono essere rimossi, previa autorizzazione dell'Ente gestore:
    - I. con modalità di rimozione da concordare con l'Ente gestore, e stoccati nella zona di retrospiaggia, su spiagge poco accessibili, non frequentate da bagnanti o su spiagge interessate da fenomeni di erosione, contigue alla spiaggia da cui gli ammassi sono stati rimossi;
    - II. in estate, con modalità di rimozione da concordare con l'Ente gestore, e riposizionati in inverno sull'arenile di provenienza;
    - III. con modalità di rimozione da concordare con l'Ente gestore, e trasferiti in discarica.
  - c) in casi di oggettive condizioni di incompatibilità fra gli accumuli di Posidonia oceanica e la frequentazione delle spiagge (fenomeni putrefattivi in corso o mescolamento dei detriti vegetali con rifiuti), gli ammassi possono essere rimossi, previa autorizzazione e con modalità da concordare con l'Ente gestore, e trattati come rifiuti secondo la normativa vigente;
  - d) tutte le spese di raccolta e di trasporto sono a carico del soggetto autorizzato alla rimozione degli ammassi di Posidonia oceanica spiaggiata.

### **Art. 13 Disciplina degli scarichi idrici e dei rifiuti**

1. Nell'AMP non è consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente.
2. Ciascun porto o punto di approdo deve essere attrezzato con apposita isola ecologica che soddisfi le esigenze di conferimento e smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, prodotti dal naviglio dei settori pesca, traffico e diporto.
3. L'Ente gestore si impegna, ad avviare campagne di sensibilizzazione, rivolte a residenti e turisti, al fine di limitare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.
4. Tutti i servizi di ristorazione e ricettività turistica, gli esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso al mare, e gli stabilimenti balneari, dovranno essere dotati di allacciamenti al sistema fognario pubblico, ovvero di sistemi di smaltimento dei reflui domestici.
5. È fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità nautiche, e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi provenienti dalle stesse. Lo scarico delle acque reflue prodotte come rifiuto dalle unità nautiche deve avvenire secondo le disposizioni presenti nel «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - porto di Puntaldia» e dal «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle unità da diporto - Approdo Turistico di La Marina di Costa Corallina» vigenti.
6. L'Ente gestore avvia campagne di recupero dei rifiuti abbandonati e di pulizia dei fondali.
7. L'Ente gestore si impegna a valutare annualmente la popolazione fluttuante ai fini di migliorare i controlli della qualità delle acque.

### **Art. 14 Disciplina delle attività di soccorso sorveglianza e servizio**

1. Nell'AMP sono consentite le attività di soccorso e di servizio svolte da e per conto dell'Ente gestore.
2. L'Ente gestore coordina le attività di soccorso e cura presso il Centro di recupero dell'AMP della fauna marina in difficoltà.

### **Art. 15 Disciplina delle attività di ricerca scientifica**

1. L'Ente gestore promuove e autorizza progetti di ricerca scientifica, anche interdisciplinare nell'AMP.
2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa che includa le seguenti informazioni:
  - a) tipo di attività e obiettivi della ricerca;
  - b) parametri analizzati;
  - c) area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
  - d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;

- e) tempistica della ricerca e personale coinvolto.
3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa valutazione e autorizzazione dell'Ente gestore.
  4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate dall'Ente gestore e comunicate alla Capitaneria di Porto; dette autorizzazioni sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'Ente gestore una relazione tecnico scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui deve essere citata la collaborazione con l'AMP, nonché il consenso all'Ente gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
  5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data prevista di inizio attività.
  6. Le attività tecnico-scientifiche finalizzate al controllo della qualità dell'ambiente marino devono essere eseguite nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal MATTM nell'ambito delle attività intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino e costiero.
  7. I programmi di ricerca scientifica nell'AMP coordinati dal MATTM sono consentiti, previa comunicazione all'Ente gestore e alla Capitaneria di porto competente almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività, fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2. Al termine dell'attività il richiedente è tenuto a fornire all'Ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché il consenso all'Ente gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
  8. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica, per le finalità di monitoraggio e gestione dell'AMP, possono essere affidati nei modi di legge, specifici incarichi a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonché ad esperti di comprovata specializzazione.
  9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica nell'AMP, i richiedenti devono versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate all'art. 37.

#### **Art. 16 Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali**

1. Nell'AMP sono consentite le attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive di tipo professionale, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente gestore.
3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'Ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque devono avvenire senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'AMP. A tal fine l'Ente gestore si impegna ad avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per limitare il disturbo antropico sull'avifauna marina nell'AMP.
4. Il personale preposto alla sorveglianza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'AMP.



5. L'Ente gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'AMP.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, i richiedenti devono versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo Art. 37.
8. In relazione alle esigenze di tutela ambientale definite dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dai disciplinari integrativi, è fatta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dell'area in relazione alle attività di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina di ripresa fotografica, cinematografia e televisiva.
9. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per le attività di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

#### **Art. 17 Disciplina delle attività di balneazione**

1. Nelle zone A dell'AMP non è consentita la balneazione.
2. Nelle zone B e C la balneazione è liberamente consentita nel rispetto delle ordinanze della Regione Sardegna e dell'Autorità marittima competente, fatte salve le eventuali limitazioni e prescrizioni emanate dall'Ente gestore per finalità di tutela ambientale.
3. In relazione alle esigenze di tutela ambientale definite dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dai disciplinari integrativi, è fatta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dell'area in relazione alle attività di balneazione, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina relativa alle attività di balneazione.
4. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per le attività di balneazione, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

#### **Art. 18 Disciplina delle immersioni subacquee e in apnea**

1. Nelle zone A le immersioni subacquee e in apnea, individuali o in gruppo, non sono consentite.
2. Nelle zone B e C sono consentite le immersioni in apnea diurne, previamente autorizzate dall'Ente gestore, secondo le seguenti modalità:
  - a) nei siti opportunamente individuati dall'Ente gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio;
  - b) secondo gli orari e i periodi determinati dall'Ente gestore;
  - c) in ciascun sito, l'immersione in apnea, deve svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub, o dal galleggiante che segnala la presenza di apneisti in immersione;
  - d) non sono consentite le immersioni in apnea effettuate di notte;



- e) per un totale massimo di 8 apneisti in immersione per ciascun sito;
  - f) non sono consentite immersioni in apnea effettuate in solitaria o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, come previsto dall'Art. 90 del D.M. del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche.
3. Nelle zone B le immersioni subacquee, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, con le seguenti modalità:
- a) esclusivamente presso i siti di Secca di Punta Arresto e Relitto Omega, dalle ore 12:00 alle ore 17:00;
  - b) in caso di immersioni individuali, esclusivamente se in possesso di brevetto almeno di secondo livello;
  - c) in caso di immersioni effettuate in gruppo, esclusivamente in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo livello, in un numero di subacquei non superiore a 6.
4. Nelle zone C sono consentite le immersioni subacquee, previamente autorizzate dall'Ente gestore compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, secondo le seguenti modalità:
- a) nei siti opportunamente individuati dall'Ente gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio;
  - b) secondo gli orari e i periodi determinati dall'Ente gestore;
  - c) esclusivamente dall'alba al tramonto;
  - d) non sono autorizzate le immersioni subacquee effettuate singolarmente, o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, come previsto dall'Art. 90 del D.M. del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche
  - e) in caso di immersioni effettuate in gruppo, esclusivamente in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo livello, individuato all'atto dell'autorizzazione da parte dell'Ente gestore, in un numero di subacquei non superiore a 6;
  - f) in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub.

Le unità navali per lo svolgimento delle immersioni subacquee possono utilizzare anche le strutture d'ormeggio adibite alle imbarcazioni per le visite guidate subacquee, purché l'ormeggio sia, in entrambi i casi, finalizzato ad effettuare immersioni subacquee.

5. Non è consentito effettuare immersioni subacquee nelle grotte naturali.
6. Le immersioni subacquee e in apnea devono svolgersi nel rispetto del seguente codice di condotta:
- a) non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
  - b) non è consentito dare cibo e/o arrecare disturbo agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi marini;

- c) non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'Ente gestore;
  - d) è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;
  - e) è fatto obbligo di segnalare all'Ente gestore o alla locale autorità marittima la presenza sui fondali dell'AMP di relitti, di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati, evitando di rimuoverli;
  - f) è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'AMP, in particolare dello specifico sito d'immersione;
  - g) L'Ente gestore si impegna, ad avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per limitare il disturbo antropico sugli organismi marini e per limitare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare.
7. La navigazione e l'ancoraggio nell'AMP delle unità navali a supporto delle immersioni subacquee e in apnea sono consentiti nel rispetto delle disposizioni per la nautica da diporto e per l'attività di ormeggio e ancoraggio di cui ai successivi articoli.
8. L'ormeggio delle unità navali a supporto delle immersioni subacquee e in apnea, nei siti dotati di gavitelli in zona C, e di quelli indicati in zona B di cui al precedente comma 3, è consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione e per un massimo di 2 unità da diporto al medesimo gavitello.
9. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo e al fine di determinare la capacità di carico dei siti di immersione, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee e in apnea e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle immersioni subacquee, prevedendo in particolare:
- a) il numero massimo di immersioni subacquee/in apnea al giorno, per ciascun sito e in totale;
  - b) i siti di immersione più adeguati e/o a tema;
  - c) il numero e la posizione dei gavitelli destinati all'ormeggio delle unità navali a supporto delle immersioni subacquee e in apnea;
  - d) gli eventuali punti attrezzati idonei per l'ormeggio delle unità navali a supporto delle immersioni subacquee e in apnea;
  - e) gli incentivi per la destagionalizzazione delle attività subacquee e in apnea;
  - f) i requisiti preferenziali ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 11.
10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, per lo svolgimento delle immersioni subacquee e in apnea, nonché per l'utilizzo obbligatorio dei gavitelli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono:
- a) indicare le caratteristiche dell'unità nautica utilizzata per l'immersione, nonché gli estremi identificativi e la tipologia di brevetto subacqueo/brevetto di apnea in possesso dei singoli soggetti; per le immersioni subacquee/in apnea effettuate con più di 2 persone è possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa;
  - b) versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo Art. 37.



- c) per le immersioni subacquee, individuare un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado/livello, che dichiari formalmente di conoscere l'ambiente sommerso dell'AMP;
  - d) per le immersioni in apnea, individuare un apneista in possesso di brevetto di primo grado/livello, che dichiari formalmente di conoscere l'ambiente sommerso dell'AMP;
  - e) rilasciare all' Ente gestore formale dichiarazione di presa visione del Decreto istitutivo dell'AMP, del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi;
  - f) nel caso dell'utilizzo di unità da diporto in appoggio alle immersioni subacquee e in apnea, oltre alla documentazione prevista dai requisiti all'Art. 21, della navigazione da diporto, i richiedenti devono presentare tutta la documentazione relativa all'unità da diporto da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge;
  - g) presentare formale dichiarazione di presa visione del D.M. del 29 luglio 2008 n. 146, e successive modifiche, recante il codice della nautica da diporto, in particolare in merito alle norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee/in apnea a scopo ricreativo o sportivo, espresse al capo III articoli 90 e 91.
11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nell'AMP, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i proprietari delle unità navali che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
- I. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta);
  - II. casse di raccolta di liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.
12. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee e in apnea sono tenuti a fornire all'Ente gestore informazioni sulle immersioni effettuate, ai fini del monitoraggio delle attività svolte.
13. L'Ente gestore redige periodicamente un piano di intervento per il recupero delle attrezzature da pesca "fantasma".
14. In relazione alle esigenze di tutela ambientale definite dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dai disciplinari integrativi, è fatta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dell'area, in relazione alle attività di immersione subacquea e in apnea, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina relativa alle attività di immersione subacquea e in apnea.
15. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per le attività di immersione subacquea e in apnea, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

#### **Art. 19 Disciplina delle attività relative alle visite guidate subacquee e alla didattica subacquea**

1. Nell'AMP sono consentite le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore secondo le seguenti modalità:
- a) in presenza di guida o istruttore subacqueo del centro di immersione autorizzato;

- b) nei siti determinati dall'Ente gestore e riportati in apposite cartografie illustrative;
- c) su un medesimo sito un massimo con 2 unità nautiche per un massimo di 12 subacquei immersi contemporaneamente;
- d) ciascun istruttore o guida può guidare nell'immersione non più di 5 subacquei contemporaneamente;
- e) secondo gli orari e i periodi determinati dall'Ente gestore;
- j) per quanto concerne le visite guidate notturne, esclusivamente nei siti individuate dall'Ente gestore, con successivo autonomo provvedimento e previa approvazione del MATTM.

Nelle zone A non sono consentite le attività di didattica subacquea, fatta salva specifica autorizzazione ai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore secondo le seguenti modalità:

- a) esclusivamente ai titolari di brevetto «advanced», con un minimo di 4 immersioni certificate;
- b) nei siti di immersione e con le prescrizioni definite annualmente dall'Ente gestore con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, previa approvazione del MATTM;
- c) per un numero di allievi non superiore a 4 per istruttore, per un massimo di 2 istruttori e 8 allievi; se svolte contemporaneamente con attività concernenti le visite guidate, il numero totale di allievi/subacquei non deve superare quello previsto al precedente comma 1 lettera d).
- d) nelle sole ore diurne.

Nelle zone B e C è consentita, previa autorizzazione, dall'Ente gestore, la didattica subacquea secondo le seguenti modalità:

- a) per le attività di didattica subacquea in un numero di subacquei non superiore a quanto previsto dalla didattica subacquea di appartenenza, e in base al programma di addestramento, e comunque non oltre a 4 per istruttore, per un massimo di 2 istruttori e 8 allievi; se svolta in contemporanea con le attività concernenti le visite guidate subacquee, il numero totale di allievi/subacquei non deve superare quello previsto dall'Ente gestore;
- b) le attività di didattica subacquea devono essere svolte dai centri di immersione autorizzati, nei siti di immersione e con le prescrizioni individuate dall'Ente gestore al momento dell'autorizzazione;
- c) non sono consentite le attività di didattica subacquea notturna.

2. Nelle zone A, in considerazione delle particolari esigenze di tutela ambientale, le visite guidate subacquee e la didattica subacquea sono consentite sulla base dei risultati di puntuali monitoraggi, con specifico provvedimento dell'Ente gestore che stabilisce limiti e modalità delle stesse.

3. Nelle zone B le visite guidate subacquee e la didattica subacquea sono consentite ai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore esclusivamente nelle apposite zone attrezzate con gavitelli di ormeggio predisposti dall'Ente gestore.

4. Nelle zone C le visite guidate subacquee e la didattica subacquea sono consentite ovunque, purché compatibili con la tutela dei fondali, esclusivamente ai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore.

5. Nelle zone C, alle unità navali di supporto alle visite guidate subacquee e alla didattica subacquea è consentito l'ancoraggio al di fuori di fondali caratterizzati da Posidonia oceanica o



altre fanerogame marine e da coralligeno, in ogni caso esclusivamente su fondali sabbiosi o inerti.

6. Nelle zone C le strutture d'ormeggio presenti possono essere utilizzate, oltre che dai centri di immersione autorizzati, anche dalle unità nautiche private, purché l'ormeggio sia, in entrambi i casi, finalizzato ad effettuare immersioni subacquee e didattica subacquea.
7. Le visite guidate subacquee e la didattica subacquea devono rispettare il codice di condotta di cui all'Art. 18.
8. Le visite guidate subacquee e la didattica subacquea per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.
9. Le unità nautiche di appoggio dei centri di immersione autorizzati, oltre alle segnalazioni prescritte dalla normativa vigente in materia di attività subacquea, devono esporre una seconda bandiera identificativa con la scritta rossa su fondo bianco "centro d'immersione autorizzato" oppure "diving autorizzato", corredato dal logo dell'AMP.
10. Le infrastrutture per immersioni subacquee realizzate e poste in opera a cura dell'Ente gestore sono costituite da gavitelli biconici di colorazione giallo-rossa riportante la dicitura "AMP Tavolara - Coda Cavallo MAX 13 metri" e devono essere utilizzate per il tempo strettamente necessario a compiere la visita subacquea.
11. Il responsabile dell'unità nautica, prima della visita guidata subacquea/didattica subacquea, deve annotare nel registro previamente vidimato dall'Ente gestore, gli estremi dell'unità nautica, i nominativi delle guide e/o degli istruttori, il numero dei partecipanti e le loro rispettive nazionalità e i relativi brevetti di immersione, o il programma di addestramento che si sta svolgendo, la data, l'orario e il sito di immersione; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore. In alternativa è consentita la compilazione del registro in versione on-line presente sul sito istituzionale dell'AMP.
12. Il registro deve essere consegnato all'Ente gestore entro il 30 novembre di ogni anno; i dati contenuti nel registro sono utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione per l'anno successivo.
13. Prima della visita guidata subacquea e della didattica subacquea, è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'AMP, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi, e di acquisire dagli utenti formale dichiarazione di presa visione del Decreto istitutivo, del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi.
14. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, valide per un intero anno solare, i centri di immersione e le organizzazioni didattiche, devono presentare all'Ente gestore, nel periodo 1° febbraio - 30 aprile, la domanda di rilascio o di rinnovo corredata dei documenti attestanti:
  - a) l'iscrizione all'elenco della Regione Sardegna degli Operatori del turismo subacqueo - Sezione Centri di immersione subacquea e sezione organizzazioni didattiche per le attività subacquee (L.R. n. 9/99);
  - b) l'ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di reperibilità dei responsabili legali del centro;

- c) la validità dei brevetti subacquei e dei titoli professionali posseduti da ciascuna guida e istruttore subacqueo operante in nome e per conto del centro di immersione;
  - d) l'elenco e le caratteristiche delle unità nautiche a supporto delle visite guidate subacquee/didattica subacquea, nonché gli estremi identificativi delle patenti nautiche dei conduttori, che operano in nome o per conto del centro di immersione;
  - e) la legittima disponibilità di una sede operativa;
  - f) il possesso di una specifica assicurazione per responsabilità civile derivante dall'attività professionale esercitata, per ogni singolo soggetto che operi in nome o per conto del centro.
15. I centri che richiedono il solo rinnovo devono allegare all'istanza solo i documenti che hanno subito delle variazioni, rispetto a quelli già depositati, attestando, per il resto, per iscritto e sotto la propria responsabilità ai sensi di legge, il permanere degli altri requisiti autorizzatori iniziali stabiliti dal presente Regolamento.
16. L'Ente gestore determina con successivi provvedimenti l'entità di un corrispettivo da richiedere ai centri d'immersione e delle organizzazioni didattiche per concorrere a sostenere le spese di manutenzione delle strutture d'ormeggio e per concorrere alla tutela ambientale, secondo le modalità di cui al successivo Art. 37.
17. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee e della didattica subacquea, i centri di immersione e le organizzazioni didattiche devono presentare all'Ente gestore la domanda di rilascio corredata dei documenti attestanti:
- a) la documentazione di conformità del motore delle unità nautiche in appoggio alla Direttiva 2003/44/CE, relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori eco-diesel, motori entro bordo, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
  - b) la documentazione che attesti la presenza di un sistema di raccolta delle acque di sentina delle unità nautiche in appoggio;
  - c) la documentazione che attesti la presenza di casse per la raccolta dei liquami di scolo (acque nere o grigie), per quelle unità nautiche dotate di servizi igienici e cucina a bordo;
  - d) la documentazione prevista dai requisiti relativi alla navigazione da diporto, e tutta la documentazione relativa all'unità nautica in appoggio da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge;
  - e) la formale dichiarazione di presa visione del D.M. del 29 luglio 2008 n. 146, e successive, recante il Codice della nautica da diporto, in particolare in merito alle norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo ricreativo o sportivo, espresse al capo III, articoli 90 e 91.
18. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti di immersione, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle visite guidate subacquee e della didattica subacquea. L'Ente gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di primalità ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:
- a) il numero massimo di autorizzazioni;
  - b) i requisiti di eco-compatibilità;

- c) i siti di immersione;
  - d) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;
  - e) il numero massimo di unità nautiche;
  - f) un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee;
  - g) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle visite guidate subacquee/didattica subacquea;
  - h) eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle visite guidate subacquee e della didattica subacquea;
  - i) eventuali misure di premialità ambientale;
  - j) eventuali requisiti di preferenzialità nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni delle attività concernenti le visite guidate subacquee e la didattica subacquea, eccedesse il numero massimo stabilito.
19. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo, predisposto dall'Ente gestore, relativo alla tutela delle specie e degli habitat marini e costieri.
20. Le unità nautiche a supporto delle visite guidate subacquee/didattica subacquea devono osservare le disposizioni degli articoli 21, 22, 23 rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.
21. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
22. L'Ente gestore allestisce percorsi attrezzati segnalati da appositi cartelli esplicativi ed attrezzati lungo il percorso, con guide al riconoscimento, per stimolare la conoscenza, lo spirito di ricerca, nonché una fruizione consapevole dell'AMP.
23. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per le attività relative alle visite guidate subacquee e alla didattica subacquea, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

## **Art. 20 Disciplina delle attività di Sea-watching**

1. Nelle zone A non sono consentite le attività di Sea-watching.
2. Nelle zone B, C sono consentite le attività di Sea-watching svolte dai centri autorizzati dall'Ente gestore con le seguenti modalità:
  - a) nei siti individuati e opportunamente segnalati dall'Ente gestore;
  - b) in presenza di una guida o istruttore del centro autorizzato;
  - c) secondo gli orari e i periodi determinati dall'Ente gestore;
  - d) in ciascun sito l'attività di Sea-watching deve svolgersi entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;
  - e) con un massimo di due unità nautiche contemporaneamente per ciascun sito;
  - f) con un massimo di dieci persone contemporaneamente per ciascun sito, per ogni guida o istruttore del centro autorizzato.



3. Le unità nautiche di appoggio, oltre alle segnalazioni prescritte dalla normativa vigente, devono esporre, all'interno dell'AMP, una seconda bandiera identificativa con la scritta rossa su fondo bianco "centro autorizzato", corredato dal logo dell'AMP.
4. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività di Sea-watching possono ormeggiare le unità nautiche ai gavitelli singoli allo scopo predisposti per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento dell'attività e in conformità a quanto stabilito dalle successive disposizioni in materia di navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.
5. L'Ente gestore allestisce percorsi attrezzati segnalati da appositi cartelli esplicativi ed attrezzati lungo il percorso, con guide al riconoscimento, per stimolare la conoscenza, lo spirito di ricerca, nonché una fruizione consapevole dell'AMP.
6. Il responsabile dell'unità nautica in appoggio alle attività di Sea-watching, prima di tale attività deve annotare nel registro previamente vidimato dall'Ente gestore, gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide e/o degli istruttori, il numero dei partecipanti, le loro rispettive nazionalità, la data, l'orario e il numero di attività effettuate suddivise per sito dove si svolge l'attività di Sea-watching; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore.

Il registro deve essere consegnato all'Ente gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione per l'anno successivo. In alternativa è consentita la compilazione del registro e l'invio dei dati in versione on-line.

7. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri autorizzati di informare gli utenti riguardo le regole dell'AMP, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi marini e di acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa visione del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi.
8. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, di validità massima annuale, per lo svolgimento delle attività di Sea-watching, i centri e le imprese richiedenti devono:
  - a) attestare l'iscrizione all'elenco della Regione Sardegna degli Operatori del turismo subacqueo - Sezione Centri di immersione subacquea e sezione organizzazioni didattiche per le attività subacquee (L.r. n. 9/99);
  - b) in caso di imprese specializzate in attività escursionistiche, la dichiarazione di utilizzo di istruttori, guide subacquee (L.r. n. 9/99 e successive modiche), guide ambientali escursionistiche, e assistenti bagnanti abilitati dalla sezione salvamento della Federazione italiana nuoto, ovvero muniti di brevetti di idoneità per i salvataggi a mare rilasciati da società autorizzata dal Ministero della marina mercantile (così sostituito da D.M. del 2 agosto 1989);
  - c) indicare l'ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di reperibilità dei responsabili legali del centro;
  - d) presentare copia delle abilitazioni individuali (brevetti) e i titoli professionali posseduti di ciascuna guida e istruttore operante in nome e per conto del centro autorizzato;
  - e) indicare l'elenco e le caratteristiche delle unità nautiche utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi delle patenti nautiche dei conduttori, che operano in nome o per conto del centro;

- f) assicurare un periodo di 6 mesi di apertura delle attività del centro tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività nei periodi di picco delle presenze turistiche;
- g) presentare copia della documentazione che attesti il possesso di una specifica assicurazione per responsabilità civile derivante dall'attività professionale esercitata, per ogni singolo soggetto che operi in nome o per conto del centro;
- h) presentare la documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti per le unità nautiche all'Art. 19, del presente Regolamento, nel caso di utilizzo di unità nautiche in appoggio;
- i) comunicare ogni variazione delle proprie unità di appoggio, al fine di acquisire una nuova autorizzazione previa verifica dei requisiti, da parte dell'Ente gestore;
- l) versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo Art. 37.

Il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di Sea-watching, è subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione da parte del richiedente di presa visione del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi, nonché del possesso dei requisiti richiesti.

- 9. I centri che richiedono il solo rinnovo devono allegare all'istanza solo i documenti che hanno subito delle variazioni, rispetto a quelli già depositati, attestando, per il resto, per iscritto e sotto la propria responsabilità ai sensi di legge, il permanere degli altri requisiti autorizzatoti iniziali stabiliti dal presente Regolamento.
- 10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di Sea-watching, le unità nautiche d'appoggio devono essere dotate di motore a 4 tempi benzina verde, o 2 tempi ad iniezione a basso impatto ambientale, o motori ecodiesel, in conformità della D.Lgs. del 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'Art. 6 della Legge n. 172 dell'8 luglio 2003", e casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.
- 11. I Centri di immersione e le imprese specializzate in escursioni, che svolgono attività concernenti le visite guidate subacquee e che intendono svolgere anche quella di Sea-watching, devono esplicitarlo nella domanda di rilascio/rinnovo dell'autorizzazione e dichiarare e comprovare, oltre ai requisiti di cui al precedente Art. 19, il possesso dei requisiti richiesti per l'attività di Sea-watching, nonché dotarsi delle ulteriori dotazioni e attrezzature eventualmente necessarie per tale attività. In ogni caso il Sea-watching può essere effettuato solo con l'ausilio delle unità nautiche comunicate all'Ente gestore come "unità d'appoggio".
- 12. Le infrastrutture destinate all'ormeggio devono essere utilizzate per il tempo strettamente necessario a compiere la visita.
- 13. L'Ente gestore si riserva di determinare con successivi provvedimenti l'entità di un corrispettivo da richiedere ai centri d'immersione per concorrere a sostenere le spese di manutenzione delle strutture d'ormeggio e per concorrere alla tutela ambientale, secondo le modalità di cui al successivo Art. 37.
- 14. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti dedicati all'attività di Sea-watching, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del MATTM, la disciplina delle attività di Sea-watching. Il soggetto gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:

- a) il numero massimo di autorizzazioni;
  - b) ulteriori requisiti di eco-compatibilità;
  - c) i siti dove svolgere l'attività di Sea-watching;
  - d) il numero massimo di attività al giorno, per ciascun sito e in totale;
  - e) il numero massimo di unità nautiche autorizzabili;
  - f) un'adeguata turnazione tra le attività di Sea-watching, le visite guidate subacquee/didattica subacquea e le immersioni subacquee/in apnea;
  - g) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio;
  - h) gli eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attività;
  - i) eventuali requisiti di preferenzialità nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni alle attività di Sea-watching, eccedesse il numero massimo stabilito.
15. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo, predisposto dall'Ente gestore, relativo alla tutela delle specie e degli habitat marini e costieri.
16. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per le attività di Sea-watching, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

#### **Art. 21 Disciplina della navigazione da diporto**

1. Nell'AMP è vietato l'utilizzo di moto d'acqua, acquascooter e mezzi simili e di qualsiasi unità che eserciti sport acquatici con attrezzature a rimorchio, fatto salvo quanto eventualmente stabilito dall'autorità marittima competente ai soli fini della sicurezza.
- L'utilizzo delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili è consentito esclusivamente al fine di garantire la gestione di emergenze e di primo soccorso. Tali mezzi devono essere in ogni caso condotti da personale abilitato al soccorso e munito di patente nautica
2. Nell'AMP la navigazione non è consentita nelle zone destinate alla balneazione, come individuate dalle ordinanze dell'Autorità marittima competente, anche se non segnalate da gavitelli di delimitazione.
3. Nelle zone A non è consentita la navigazione.
4. Nelle zone B e C è consentita la navigazione ai natanti e alle imbarcazioni:
- a) a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici;
  - b) a motore, a velocità non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa e a velocità non superiore a 10 nodi entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri dalla costa, sempre in assetto dislocante;
  - c) che attestino il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
    - I. documentazione che attesti la presenza di un sistema di raccolta delle acque di sentina;
    - II. documentazione che attesti la presenza di casse di raccolta dei liquami di scolo, per quelle unità dotate di servizi igienici e cucina a bordo;



III. conformità del motore alla Direttiva 2003/44/CE relativo alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi a benzina verde e a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entrobordo conformi alla Direttiva);

IV. dotazione di antivegetativo compatibile.

d) alle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e visite guidate, autorizzate dall'Ente gestore, secondo le disposizioni di cui al successivo Art. 24.

e) nello specchio di mare antistante Porto San Paolo compreso tra i seguenti punti (coordinate in WGS 84):

- Punta corallina - lat. 40° 52' 56" N - long. 009° 38' 13" E; Isola di Cavalli - lat. 40° 53' 05" N - long. 009° 38' 29" E; Isola Piana - lat. 40° 53' 14" N - long. 009° 39' 16" E;

- Punta La Greca - lat. 40° 52' 50" N - long. 009° 39' 16" E; Foce del Rio Scalamala - lat. 40° 52' 44" - N - long. 009° 38' 26" E.

Tutte le unità nautiche, fatta eccezione per quelle degli organi o enti competenti alla vigilanza, in transito, atterraggio e partenza devono mantenere, per ragioni di traffico e sicurezza, una velocità non superiore a 5 nodi.

5. Nella zona B e C è consentito l'accesso e la navigazione, oltre a quanto già indicato al precedente comma 4, e secondo le stesse modalità, anche alle navi da diporto, in linea con almeno uno dei seguenti riferimenti normativi:

a) le disposizioni presenti nell'Annesso IV della Marpol 73/78, ("Norme per la prevenzione dell'inquinamento da liquami scaricati in mare dalle navi [seaWage]"), come previsto dalla risoluzione MEPC 157(55) del 13 ottobre 2006, e regolamentata dal "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - Porto di Puntaldia" e dal "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - Porto di La Marina di Costa Corallina"

b) le disposizioni presenti nell'Annesso VI della Marpol 73/78, ("Regolamentazione delle emissioni gassose inquinanti prodotte a bordo delle navi, in particolare ossidi di azoto [NOx] e ossidi di zolfo [SOx]"), come previsto dalle risoluzioni MEPC 176(58) del 10 ottobre 2008 e MEPC 177(58) del 10 ottobre 2008, e successive revisioni e aggiornamenti.

6. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità nautica e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi; il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, è consentito secondo le disposizioni presenti nel "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - Porto di Puntaldia" e dal "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - Porto di La Marina di Costa Corallina"

È necessario fornire agli operatori l'apposito materiale informativo, predisposto dall'Ente gestore, relativo alla tutela delle specie e degli habitat marini e costieri.

7. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

8. Nell'AMP sono vietati, la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda ai sensi del Decreto interministeriale 2 marzo 2012.

9. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al Decreto istitutivo e al presente Regolamento, l'Ente gestore può, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del MATTM, disciplinare ulteriormente la navigazione da diporto, i punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio, salvo le prerogative dell'Autorità marittima per la sicurezza della navigazione. .
10. In relazione alle esigenze di tutela ambientale definite dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dai disciplinari integrativi, è fatta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dell'area in relazione alle attività di navigazione da diporto, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina relativa alla navigazione da diporto.
11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per la navigazione da diporto, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

## **Art. 22 Disciplina delle attività di ormeggio**

1. Nelle zone A non è consentito l'ormeggio alle unità da diporto.
2. Nelle zone B e C l'ormeggio è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, nelle zone individuate ed opportunamente attrezzate dall'Ente gestore, nonché presso le strutture in possesso di regolare concessione demaniale marittima o in regime di consegna, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
3. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio:
  - a) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'Ente gestore;
  - b) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto;
  - c) non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore;
  - d) non sono consentiti l'ancoraggio, la balneazione, libera navigazione e la permanenza di unità nautiche non ormeggiate, la pesca ricreativa e sportiva e la pesca professionale;
  - e) non è consentito l'ormeggio di più di una unità nautica al singolo gavitello;
  - f) non è consentita ogni attività che rechi turbamento o ad ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio;
  - h) non è consentito tenere il motore acceso durante la sosta.
4. Non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni e alle visite subacquee.
5. I gavitelli devono recare impresso, in maniera chiara e leggibile, un codice identificativo della concessione o il numero di matricola dell'unità per cui la concessione è stata richiesta.
6. Durante la sosta all'ormeggio non è consentito:
  - a) l'uso di qualsiasi generatore di corrente elettrica alimentato a carburante fossile, con scarico dei fumi in acqua, se non limitato ad un ora;
  - b) lo scarico in mare di qualsiasi sostanza, liquida o solida, così come ogni altra attività che possa compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente dell'AMP;

- c) l'uso improprio di segnali acustici o sonori sopra i 45 dB dalle ore 06:00 alle ore 22:00 e superiori a 35 dB dalle ore 22:00 alle ore 06:00.
7. Con provvedimento dell'Ente gestore, possono essere individuati nelle zone B e C ulteriori specchi acquei da adibirsi a campi ormeggio, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformità alla legislazione nazionale e previa approvazione del MATTM.
8. Natanti a pedali, a vela e a remi, sprovvisti di motore ausiliario, possono stazionare a terra all'interno degli spazi demaniali regolarmente assegnati in concessione.
9. Ai fini dell'ormeggio i soggetti interessati devono richiedere al soggetto gestore il rilascio dell'autorizzazione, di validità massima mensile, a fronte del versamento di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità di cui al successivo Art. 37, commisurato:
- a) alle dimensioni della struttura d'ormeggio;
  - b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità delle strutture d'ormeggio;
  - c) alla lunghezza fuori tutto dell'unità nautica;
  - d) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità nautica;
  - e) alla durata della sosta.
10. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio nell'AMP sono disposti secondo le modalità di cui al successivo Art. 37.
11. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall'Ente gestore, i residenti nei comuni ricadenti nell'AMP e i proprietari di natanti, imbarcazioni e navi da diporto che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità ambientale:
- I. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);
  - II. unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo.
12. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al Decreto istitutivo, e al presente Regolamento, l'Ente gestore può, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del MATTM, disciplinare ulteriormente le attività di ormeggio.
13. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per le attività di ormeggio, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

### **Art. 23 Disciplina dell'attività di ancoraggio**

1. In tutta l'AMP non è consentito l'ancoraggio su fondali colonizzati a Posidonia oceanica o altre fanerogame marine e su formazioni a coralligeno opportunamente individuati dall'Ente gestore.
2. Nelle zone A non è consentito l'ancoraggio.
3. Nelle zone B è consentito l'ancoraggio:
- a) a natanti, imbarcazioni e navi da diporto di lunghezza fuoritutto entro i 30 metri, esclusivamente su fondali inerti sabbiosi o ciottolosi;

b) in località "Le Piscine di Molarà", a navi da diporto di lunghezza fuoritutto entro i 40 metri esclusivamente nella zona circolare avente raggio di 0,10 metri, centrata sul punto: Lat. 40° 51.86' N - Long. 009° 42.60' E.

4. Nelle zone C è consentito l'ancoraggio:

a) a natanti, imbarcazioni e navi da diporto di lunghezza fuoritutto entro i 40 metri, esclusivamente su fondali inerti sabbiosi e ciottolosi;

b) a navi da diporto di lunghezza fuoritutto superiore a 40 metri, esclusivamente nelle seguenti zone:

I. in località "La Cinta": zona circolare avente raggio di 0,10 metri, centrata sul punto: Lat. 40° 47.75' N - Long. 009° 40.95' E ;

II. in località "Spalmatore di Terra - Isola di Tavolara": zona circolare avente raggio di 0,10 miglia centrata sul punto: Lat. 40° 53.22' N - Long. 009° 40.95' E.

5. Gli ancoraggi di cui al comma precedente possono essere utilizzati, sotto la responsabilità dei rispettivi comandanti, anche da più unità contemporaneamente, purchè l'ancoraggio possa essere fruito reciprocamente in sicurezza e avvenga nei limiti delle zone circolari sopra stabilite.

6. Durante la sosta all'ancora non è consentito:

a) l'uso di qualsiasi generatore di corrente elettrica alimentato a carburante fossile, con scarico dei fumi in acqua, se non limitato ad un'ora;

b) lo scarico in mare di qualsiasi sostanza, liquida o solida, così come ogni altra attività che possa compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente dell'AMP;

c) l'uso di segnali acustici o sonori superiori ai 45 dB dalle ore 06:00 alle ore 22:00 e superiori ai 35 dB dalle ore 22:00 alle ore 06:00.

7. Con successivo provvedimento l'Ente gestore può prevedere il rilascio di specifiche autorizzazioni per l'ancoraggio al fine di un corrispettivo, commisurato:

a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità nautica;

b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità nautica;

c) alla durata della sosta.

8. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al Decreto istitutivo e al presente Regolamento, al fine di determinare la capacità di carico dell'area in relazione alle attività di ancoraggio, l'Ente gestore effettua il monitoraggio dell'AMP, applicando criteri di contingentamento delle presenze diportistiche e individuando i fondali caratterizzati da biocenosi di pregio, quali praterie di Posidonia oceanica e coralligeno, e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del MATTM, la disciplina delle attività di ancoraggio.

#### **Art. 24 Disciplina delle attività di trasporto passeggeri e delle visite guidate**

1. Nell'AMP la navigazione delle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, non è consentita nelle zone destinate alla balneazione, come individuate dalle ordinanze dell'Autorità marittima competente, anche se non segnalate da gavitelli di delimitazione.

2. Nelle zone A non è consentita la navigazione ai mezzi adibiti al trasporto passeggeri e alle visite guidate.



3. Nelle zone B e C sono consentite, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore, compatibilmente con le esigenze di tutela e di contingentamento delle presenze, le visite guidate a bordo di unità navali adibite a tale scopo, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'Art. 21 ad eccezione dei requisiti espressi nello stesso Art. 21, al comma 4 lettera c) punto III); inoltre, degli articoli 22, 23 rispettivamente dell'ormeggio e ancoraggio.
4. Ai fini dell'esercizio dei servizi di trasporto passeggeri e visite guidate l'ente gestore rilascia le autorizzazioni annuali tenendo conto del numero massimo di passeggeri imbarcabili di cui al successivo comma 10 con le seguenti modalità:
  - a) fino al raggiungimento del 70% del numero massimo di autorizzazioni, ai soggetti già autorizzati alla data del 31/12/2004; gli armatori delle predette unità possono sostituirle con altre, ovunque iscritte, aventi caratteristiche pari a quelle sostituite;
  - b) per una quota non inferiore al 30% del numero massimo di autorizzazioni, ai soggetti non rientranti nel requisito di cui alla precedente lettera.
5. A bordo delle unità da trasporto passeggeri deve essere tenuto e regolarmente compilato un apposito registro nel quale, prima di ogni viaggio, dovrà essere annotato gli estremi dell'unità nautica, il numero complessivo dei passeggeri trasportati e le loro rispettive nazionalità. Il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore. In alternativa è consentito compilare il registro on-line presente sul sito istituzionale dell'AMP.

Il registro deve essere consegnato all'Ente gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione al trasporto passeggeri e visite guidate, per l'anno successivo.

È fatto obbligo agli armatori delle suddette unità da traffico passeggeri di comunicare all'Ente gestore, entro il 30 novembre di ogni anno, il numero complessivo dei passeggeri trasportati.
6. Alle unità nautiche autorizzate al trasporto passeggeri e alle visite guidate non è consentito:
  - a) la pratica della pesca sportiva e ricreativa da parte dell'equipaggio e dei passeggeri;
  - b) lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio e la discarica di rifiuti solidi o liquidi. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, sono consentiti secondo le disposizioni presenti nel "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - Porto di Puntaldia" e nel "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - Porto di La Marina di Costa Corallina";
  - c) l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
7. È necessario fornire agli operatori l'apposito materiale informativo, predisposto dall'Ente gestore, relativo alla tutela delle specie e degli habitat marini e costieri.
8. L'ormeggio delle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, esclusivamente ai gavitelli singoli e contrassegnati, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.



9. Le unità nautiche autorizzate alle attività di trasporto passeggeri e delle visite guidate sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore al fine di agevolare la sorveglianza e il controllo.
10. In relazione alle esigenze di tutela ambientale:
- a) il numero massimo complessivo di passeggeri che possono essere imbarcati giornalmente sulle unità nautiche autorizzate al trasporto passeggeri nell'AMP è fissato in 800 persone;
  - b) Le unità nautiche autorizzate alle attività di trasporto passeggeri e delle visite guidate non devono superare il numero di 100 passeggeri o visitatori per singolo mezzo nautico;
  - c) resta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato al fine di verificare la capacità di carico dei flussi turistici nell'AMP, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, previa approvazione del MATTM, la disciplina del trasporto passeggeri e delle visite guidate.
11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e delle visite guidate nell'AMP, i richiedenti devono versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo Art. 37, commisurato alla lunghezza fuori tutto dell'unità nautica.
12. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità annuale, per il trasporto passeggeri e le visite guidate, nonché per l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli posizionati a tale scopo, i soggetti richiedenti devono:
- a) essere legittimati allo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri e delle visite guidate secondo la normativa vigente in materia;
  - b) presentare copia della certificazione rilasciata dall'autorità competente, dalla quale risulti il numero massimo di passeggeri trasportabili;
  - c) indicare le caratteristiche delle unità nautiche da traffico utilizzate per le attività di trasporto passeggeri e delle visite guidate;
  - d) presentare i titoli abilitativi delle persone imbarcate;
  - e) segnalare preventivamente al soggetto gestore eventuali sostituzioni, anche temporanee, delle unità nautiche da traffico già autorizzate, al fine di acquisire la nuova autorizzazione, previa verifica dei requisiti della nuova unità nautica;
  - f) risultare in possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
    - I. documentazione che attesti la presenza di un sistema di raccolta delle acque di sentina;
    - II. registro di scarico delle acque di sentina;
    - III. documentazione che attesti la presenza di casse per la raccolta dei liquami di scolo, per quelle unità dotate di servizi igienici e cucina a bordo.
13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e delle visite guidate, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall'Ente gestore, le unità nautiche con motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta).



14. I natanti di servizio delle unità da trasporto passeggeri muniti di motore fuoribordo, devono essere equipaggiati con motori a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta.
15. Non è consentito utilizzare natanti di servizio delle unità di trasporto passeggeri per qualunque autonomo trasporto di passeggeri o per visite guidate.
16. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta.
17. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'Ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'AMP, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore relativo alla tutela delle specie e degli habitat marini e costieri.
18. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'Ente gestore stabilisce o aggiorna con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, il numero massimo di unità, e relativo numero di passeggeri trasportati, autorizzati per le attività di trasporto passeggeri e delle visite guidate.
19. In relazione alle esigenze di tutela ambientale definite dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dai disciplinari integrativi, è fatta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dell'area in relazione all'attività di trasporto passeggeri e delle visite guidate, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina relativa a trasporto passeggeri e visite guidate.
20. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per il trasporto passeggeri e le visite guidate, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

#### **Art. 25 Disciplina delle attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale delle unità da diporto**

1. Nelle zone A non è consentita la navigazione e l'accesso alle unità da diporto adibite a noleggio e locazione e noleggio occasionale di unità da diporto.
2. Nelle zone B e C l'esercizio dei servizi di locazione, noleggio e noleggio occasionale di unità da diporto per la navigazione è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio di cui agli articoli. 21, 22, 23.
3. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività diportistiche nell'AMP e stabilisce, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva e previa approvazione del MATTM:
  - a) il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per le unità da diporto adibite a noleggio, locazione e noleggio occasionale, non cedibili a terzi;
  - b) il numero massimo di unità da diporto per singola autorizzazione e in totale;
  - c) eventuali misure di premialità ambientale;
  - d) il divieto di accesso a determinate aree per specifici periodi;
  - e) eventuali requisiti di preferenzialità nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni alle attività di locazione, noleggio, e noleggio occasionale, eccedesse il numero massimo stabilito;

- f) ulteriori requisiti di eco-compatibilità.
4. Il numero massimo complessivo di passeggeri che possono essere imbarcati giornalmente sulle predette unità in noleggio, locazione e noleggio occasionale è fissato in 1.923 persone.
5. Ai fini dell'esercizio delle attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale di unità da diporto l'Ente gestore rilascia le autorizzazioni annuali con le seguenti modalità:
- a) fino al raggiungimento del 70% del numero massimo di autorizzazioni ai soggetti già autorizzati alla data del 31/12/2004, gli esercenti delle predette unità possono sostituirle con altre, ovunque iscritte, aventi caratteristiche pari a quelle sostituite, tenendo conto del numero massimo di passeggeri imbarcabili di cui al precedente comma 4;
  - b) per una quota non inferiore al 30% del numero massimo di autorizzazioni, ai soggetti non rientranti nel requisito di cui alla precedente lettera.
6. Le unità nautiche adibite a noleggio, locazione e noleggio occasionale sono tenute a recare sullo scafo, apposito contrassegno indicante il noleggiante e/o il locatore ed il numero di autorizzazione dell'Ente gestore.
7. Nell'AMP le attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale, devono impiegare esclusivamente unità nautiche dotate di:
- a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta).
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di durata massima annuale, per le attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale di unità da diporto, e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli posizionati a tale scopo, i richiedenti devono presentare all'Ente gestore, la domanda di rilascio corredata dei documenti attestanti:
- a) la lista e le caratteristiche delle unità da diporto utilizzate per l'attività;
  - b) copia dei titoli abilitativi delle persone che eserciteranno la funzione di skipper o comandante dell'unità autorizzata;
  - c) il versamento all'Ente gestore del corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo Art. 37;
  - d) la documentazione relativa all'unità da diporto da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge;
  - e) la formale dichiarazione di presa visione del D.M. del 29 luglio 2008 n. 146.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale di unità da diporto, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, i proprietari di unità nautiche dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati.
10. Ogni sostituzione anche temporanea, delle unità da diporto autorizzate per il noleggio, locazione e noleggio occasionale comporta il ritiro dell'autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata all'Ente gestore, che provvede ad effettuare apposita istruttoria per



verificare la rispondenza dei requisiti della nuova unità e rilasciare eventuale nuova autorizzazione.

11. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di:

- a) fornire all'Ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'AMP;
- b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore relativo alla tutela delle specie e degli habitat marini e costieri;
- c) acquisire dagli utenti dei servizi la formale dichiarazione di presa visione del Decreto istitutivo, del Decreto di modifica dell'AMP e del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi.

12. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione/sottoscrizione di presa visione del Decreto istitutivo dell'AMP, del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi da parte del richiedente e del possesso dei requisiti minimi richiesti per il tipo di concessione.

13. Il responsabile del centro di locazione e noleggio, deve annotare nel registro cartaceo, previamente vidimato dell'Ente gestore, gli estremi dell'unità da diporto, il numero delle persone imbarcate in ciascuna unità da diporto, le loro rispettive nazionalità, la data della locazione o del noleggio; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore. In alternativa è consentito compilare il registro in versione online presente sul sito istituzionale dell'AMP.

14. Il registro deve essere consegnato all'Ente gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione per le attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale, per l'anno successivo.

15. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per le attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

## **Art. 26 Disciplina delle attività di Whale-watching**

1. Nelle zone A non sono consentite le attività di Whale-watching, ad esclusione delle attività di monitoraggio scientifico preventivamente autorizzate dall'Ente gestore.

2. Nelle zone B e C sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente gestore, attività di Whale-watching a bordo di unità navali adibite alle attività di osservazione e alle visite guidate, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto, l'ormeggio e l'ancoraggio, rispettivamente secondo le modalità di cui agli articoli 21, 22, 23.

3. Per le attività di Whale-watching, in presenza di mammiferi marini nell'AMP, è individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati.

4. Nell'AMP possono essere impiegate esclusivamente unità nautiche dotate di motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entro bordo conformi alla Direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta).

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale per lo svolgimento delle attività i richiedenti devono versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo Art. 37.
6. In caso di avvistamento di animali in difficoltà non è consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma è fatto obbligo contattare immediatamente il personale dell'AMP o gli Organi istituzionali preposti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica.
7. Nelle fasce di osservazione e avvicinamento di cui al precedente comma vige per le attività di Whale-watching il seguente codice di condotta:
  - a) non è consentito avvicinarsi a meno di 100 metri dagli animali;
  - b) nella fascia di osservazione non è consentita la balneazione e può essere presente, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella medesima fascia di osservazione, una sola unità nautica o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare;
  - c) non è consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attività di soccorso, sorveglianza e servizio;
  - d) non è consentito stazionare più di 20 minuti nella fascia di osservazione;
  - e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione è consentita alla velocità massima di 5 nodi;
  - f) non è consentito stazionare con l'unità nautica all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale;
  - g) non è consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale;
  - h) non è consentito l'avvicinamento frontale agli animali;
  - i) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocità delle unità nautiche;
  - j) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unità nautica, è fatto obbligo di mantenere una velocità e direzione costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione;
  - k) nella fascia di avvicinamento non può essere presente più di una unità nautica, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, secondo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;
  - l) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, è fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento;
  - m) non è consentito interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli.
8. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di:
  - a) presentare annualmente una relazione, ai fini del monitoraggio, con indicate tutte le informazioni sulle specie osservate, corredate, se possibile, da documentazione fotografica;
  - b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore relativo alla tutela delle specie e degli habitat marini e costieri.
9. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al Decreto istitutivo e al presente Regolamento l'Ente gestore può, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del MATTM, disciplinare ulteriormente le attività di Whale-watching.



10. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per le attività di Whale-watching, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

### **Art. 27 Disciplina delle attività di pesca professionale**

1. Nell'AMP non sono consentite le attività concernenti l'acquacoltura, il ripopolamento attivo e la pesca subacquea, salvo quanto disposto al successivo comma 5.
2. Nell'AMP non è consentita la pesca a strascico, a circuizione, con reti derivanti e con fonti luminose.
3. Nelle zone A non è consentita l'attività di pesca professionale, compresa la piccola pesca artigianale.
4. Nelle zone B e C è consentita, esclusivamente, la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, riservata ai pescatori residenti nei comuni di Olbia, San Teodoro, e Loiri Porto San Paolo, nonché' alle cooperative di pescatori, costituite ai sensi della Legge n. 250 del 13 marzo 1958, aventi sede nei suddetti Comuni, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa tra loro:
  - a) rete da posta fissa, aventi apertura della maglia non inferiore a 40 millimetri, disposta perpendicolarmente alla linea di costa, ad una distanza minima di 100 metri dai gavitelli riservati alle attività subacquee e segnalata come previsto dalle norme vigenti;
  - b) palangari, con un massimo di 400 ami, di lunghezza non inferiore a 22 millimetri, ad una distanza minima di 100 metri dai gavitelli riservati alle attività subacquee e segnalati come previsto dalle norme vigenti;
  - c) rete da posta fissa a imbrocco per grandi pelagici;
  - d) nasse, come previsto dalla normativa vigente;
  - e) lenza per cefalopodi;
  - f) bolentino di fondo;
  - g) lenze trainate.
5. Nelle zone B e C è consentita la raccolta professionale del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*), previa autorizzazione dell'Ente gestore, riservata ai pescatori di cui al precedente comma, con i seguenti attrezzi e modalità:
  - a) esclusivamente esemplari di dimensioni minime non inferiori a 5 centimetri aculei esclusi, durante il periodo consentito dal calendario di pesca regionale, per un massimo di numero 6 ceste per giorno di pesca, e comunque per un massimo di 500 esemplari;
  - b) le ceste di cui alla precedente lettera a) devono essere di dimensioni massime comprese tra altezza 20 centimetri, lunghezza 60 centimetri e larghezza 35 centimetri, ed essere opportunamente contrassegnate dall'Ente gestore;
  - c) ai pescatori marittimi professionali iscritti nel registro dei pescatori marittimi, esclusivamente dall'imbarcazione anche con l'ausilio dello "specchio" o batiscopio, mediante asta tradizionale ("cannuga") o con il coppo;

- d) ai pescatori professionali subacquei, esclusivamente in apnea, a mano o con l'ausilio di strumento corto atto a staccare il riccio dal substrato, a condizione che il suo uso non provochi il danneggiamento nè l'asportazione di elementi del fondale e di organismi viventi;
  - e) non è consentito l'utilizzo di mezzi meccanici manuali o automatici, rastrelli e attrezzi trainati con imbarcazione;
  - f) il totale complessivo di esemplari da prelevare è stabilito annualmente dall'Ente gestore sulla base degli esiti del monitoraggio delle attività di raccolta del riccio di mare nell'AMP.
6. Gli attrezzi da pesca, oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, al fine di facilitare le operazioni di controllo e monitoraggi devono essere punzonati riportando sempre il codice identificativo che consenta di risalire univocamente al legittimo proprietario con marcature inalterabili, impresse, in maniera chiara e leggibile, anche dopo lunga permanenza in acqua. L'Ente gestore si riserva di fornire ai pescatori professionali autorizzati, e ad essi soltanto, specifici segnalamenti marittimi non confondibili e non imitabili da terzi.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla pesca professionale nell'AMP i richiedenti devono inoltrare istanza presso l'Ente gestore almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività, indicando gli strumenti di pesca che si intende adoperare.
8. I soggetti autorizzati alle attività di piccola pesca professionale, al fine di fornire all'Ente gestore indicazioni utili per il monitoraggio delle attività, sono tenuti a compilare il relativo registro di prelievo assegnato dall'Ente gestore all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente:
- a) i dati di prelievo con l'indicazione delle giornate di attività;
  - b) gli attrezzi utilizzati;
  - c) le zone di pesca;
  - d) i quantitativi di pescato.
- In alternativa, è consentita la compilazione del registro in versione on-line presente sul sito istituzionale dell'AMP. In mancanza della consegna del registro cartaceo o della compilazione del registro on-line, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione alle attività di pesca professionale per l'anno successivo.
9. Ai fini del monitoraggio ambientale e della tutela delle risorse presenti il registro di cui al precedente comma, deve essere tenuto aggiornato, esibito a richiesta, e consegnato all'Ente gestore alla scadenza dell'autorizzazione annuale.
10. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'AMP, l'Ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del MATTM, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, indicando in particolare:
- a) caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unità da pesca;
  - b) calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività;
  - c) misure minime di cattura delle specie aliutiche commerciali e non;
  - d) misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio;
  - e) sospensione per un periodo di tempo determinato delle attività di piccola pesca professionale;
  - f) numero massimo di imprese/cooperative di pesca autorizzate;



- g) numero massimo di unità da pesca autorizzabili per ciascuna impresa/ditta individuale/cooperativa operante.
11. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, l'Ente gestore redige, periodicamente, un piano di intervento per il recupero delle attrezzature da pesca "fantasma". L'Ente gestore si impegna ad avviare programmi e attività di educazione ambientale, campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate a incoraggiare i pescatori a denunciare le perdite di attrezzature o a riportare a terra le reti vecchie e danneggiate, così come ogni altra rete fantasma in cui possano accidentalmente imbattersi durante le loro attività di pesca.
12. L'Ente gestore può realizzare accordi e convenzioni con altri corpi di polizia dello Stato ai fini della sorveglianza dell'AMP per la tutela di habitat e specie, prestando particolare attenzione al settore pesca.
13. In relazione alle esigenze di tutela ambientale definite dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dai disciplinari integrativi, è fatta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dell'area in relazione alle attività di pesca professionale, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina relativa a trasporto passeggeri e visite guidate.
14. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per la pesca professionale, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

#### **Art. 28 Disciplina delle attività di pescaturismo e ittiturismo**

1. Nelle zone A non è consentita l'attività di pescaturismo e ittiturismo.
2. Nelle zone B e C sono consentite le attività di pescaturismo e ittiturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio dell'attività di pescaturismo e ittiturismo.
3. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, l'Ente gestore redige, periodicamente, un piano di intervento per il recupero delle attrezzature da pesca "fantasma".
4. Le attività di pescaturismo e ittiturismo devono essere svolte con la salpata delle reti al mattino e la calata nel pomeriggio. Non è consentito lo svolgimento di tali attività in contemporanea con l'attività di piccola pesca artigianale.
5. Ciascuna unità da pesca autorizzata dal soggetto gestore all'attività di pescaturismo e ittiturismo, può operare solo ed esclusivamente con il tramaglio, avente lunghezza massima di 700 metri, e numero massimo di 80 nasse.
6. Gli attrezzi da pesca per l'esercizio dell'attività di pescaturismo e ittiturismo, non possono essere collocati entro i 150 metri dalla costa.
7. Gli attrezzi da pesca per l'esercizio dell'attività di pescaturismo e ittiturismo, non possono essere collocati entro i 150 metri dalla costa.
8. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
9. È fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità nautiche, e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi provenienti dalle stesse. Lo scarico delle acque reflue prodotte come rifiuto dalle unità



nautiche deve avvenire secondo le disposizioni presenti nel «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - porto di Puntaldia» e dal «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle unità da diporto - Approdo Turistico di La Marina di Costa Corallina» vigenti.

10. Il rilascio dell'autorizzazione all'attività di pescaturismo e/o ittiturismo comporta l'obbligo di:
  - a) esporre sull'unità da pesca i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'Ente gestore, da esibire durante l'esercizio dell'attività di pescaturismo/ittiturismo;
  - b) fornire agli utenti il materiale informativo predisposto dall'Ente gestore relativo alla tutela delle specie e degli habitat marini e costieri;
  - c) fornire all'Ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ivi compresa l'eventuale perdita di attrezzi da pesca, ai fini del monitoraggio dell'AMP e della pianificazione degli interventi per il recupero delle attrezzature da pesca "fantasma". Tali informazioni andranno riportate su apposito registro vidimato dall'Ente gestore che dovrà essere tenuto aggiornato e consegnato alla scadenza dell'autorizzazione. In alternativa è consentita la compilazione del registro in versione on-line presente sul sito istituzionale dell'AMP. In mancanza della consegna del registro cartaceo o della compilazione del registro on-line, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione all'attività di pescaturismo per l'anno successivo.
11. L'Ente gestore provvede, annualmente, a comunicare al MATTM i risultati del monitoraggio effettuato sulle attività di pescaturismo e, in relazione alle esigenze di tutela ambientale, adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina della pesca.
12. L'Ente gestore si impegna ad avviare programmi e attività di educazione ambientale, campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate a incoraggiare i pescatori a denunciare le perdite di attrezzature o a riportare a terra le reti vecchie e danneggiate, così come ogni altra rete fantasma in cui possano accidentalmente imbattersi durante le loro attività di pesca
13. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione/sottoscrizione di presa visione del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi, da parte del richiedente e del possesso dei requisiti previsti.
14. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si intende adoperare.
15. In relazione alle esigenze di tutela ambientale definite dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dai disciplinari integrativi, è fatta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dell'area in relazione all'attività di pesca turismo e di ittiturismo, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina relativa alla pesca turismo e all'ittiturismo.
16. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per la pesca turismo e l'ittiturismo, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

#### **Art. 29 Disciplina delle attività di pesca ricreativa e sportiva**

1. Nell'AMP non è consentita la pesca subacquea sportiva e ricreativa, salvo quanto disposto al successivo comma 9.
2. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'AMP devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente gestore. Gli attrezzi da pesca devono essere



punzonati riportando sempre il codice identificativo che consenta di risalire univocamente al legittimo proprietario con marcature inalterabili.

3. Nell'AMP non sono consentite le gare di pesca sportiva.
4. L'accesso e il transito di unità da diporto nell'AMP con attrezzi adibiti alla pesca subacquea o con attrezzi adibiti alla pesca sportiva e ricreativa diversi, o quantitativi di pescato superiori, ai limiti stabiliti dal presente Regolamento e dei disciplinari integrativi, deve essere di volta in volta comunicato all'Ente gestore, secondo le modalità dallo stesso individuate.
5. Nelle zone A e B non è consentita l'attività di pesca sportiva e ricreativa.
6. Nelle zone C è consentita la pesca sportiva e ricreativa, previa autorizzazione dell'Ente gestore, esclusivamente con i seguenti modalità e attrezzi:
  - a) nei periodi e negli orari indicati dal soggetto gestore;
  - b) da riva o costa, con lenze e canne, non più di due per persona, anche con mulinello, con ami di lunghezza non inferiore a 18 millimetri;
  - c) i ragazzi di età inferiore ai 12 anni possono pescare solo se accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione;
  - d) da unità nautiche:
    - I. con bolentino e canne da fermo, non più di quattro per imbarcazione, con ami di lunghezza non inferiore a 18 millimetri;
    - II. con correntine con non più di 3ami di lunghezza non inferiore a 18 millimetri, e con lenze per cefalopodi, non più di quattro per imbarcazione;
    - III. con non più di 4 nattelli di superficie, con non più di due ami di lunghezza non inferiore a 18 millimetri.
7. Gli attrezzi da pesca devono essere punzonati riportando sempre il codice identificativo che consenta di risalire univocamente al legittimo proprietario con marcature inalterabili.
8. Nella zona C non è consentita:
  - a) la pesca a traina di profondità con affondatore e lenze tipo "monel" e piombo guardiano;
  - b) la pesca con la tecnica del "vertical jigging" e similari;
  - c) l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee;
  - d) con l'utilizzo di fonti luminose e con procedure di pasturazione;
  - e) con l'utilizzo di palangari, filacciosi, nasse, natelli, coppo o bilancia, fiocina;
  - f) con l'uso di sistemi di pesca elettrici, quali il salpa bolentino e l'affondatore
  - g) il prelievo delle seguenti specie:
    - I. tutte le specie di Cernia (*Ephinepleus spp.*, *Mycteroperca rubra* e *Polyprion americanus.*);
    - II. Corvina (*Sciaena umbra*);
    - III. Cheppia (*Alosa Fallax*).
9. Nelle zone C è consentita la raccolta del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*), ai pescatori sportivi (o ricreativi) previa autorizzazione dell'Ente gestore, con i seguenti attrezzi e modalità:
  - a) ogni pescatore non può raccogliere giornalmente più di 50 ricci;

- b) la taglia degli organismi oggetto di prelievo non può essere di dimensioni inferiori ai 5 centimetri esclusi gli aculei;
- c) esclusivamente in apnea, con gli stessi attrezzi consentiti per i pescatori subacquei professionali;
- d) da natante, con gli stessi attrezzi consentiti per i pescatori marittimi professionali;
- e) esclusivamente nei giorni prefestivi e festivi durante il periodo consentito dal calendario di pesca regionale.

In seguito a studi scientifici sulla popolazione del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*), l'Ente gestore, sentita la Commissione di riserva e previa approvazione del MATTM, può con successivo provvedimento, autorizzare il prelievo modificando le modalità, i tempi, il quantitativo e le zone.

10. È consentito un pescato cumulativo giornaliero fino a 3 kg per persona o 5 kg da unità nautica, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore. In quest'ultimo caso è prescritto l'arresto immediato dell'attività di pesca ed è altresì consentito il mantenimento delle eventuali prede pescate in precedenza.
11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di durata massima annuale, alle attività di pesca sportiva nell'AMP, i richiedenti devono:
- a) effettuare la registrazione di esercizio della pesca sportiva e ricreativa nel sito del MATTM delle politiche agricole, alimentari e forestali ([www.politicheagricole.gov.it](http://www.politicheagricole.gov.it));
  - b) indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare e i relativi codici identificativi;
  - c) versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di cui al successivo Art. 37;
  - d) rilasciare all'Ente gestore formale dichiarazione di presa visione del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi;
  - e) nel caso dell'utilizzo di unità da diporto, oltre alla documentazione prevista dai requisiti all'Art. 21, della navigazione da diporto, i richiedenti devono presentare tutta la documentazione relativa all'unità da diporto da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge;
  - f) presentare formale dichiarazione di presa visione del D.M. del 29 luglio 2008 n. 146, e successive modifiche, recante il codice della nautica da diporto.
12. Il rilascio dell'autorizzazione alla pesca sportiva e ricreativa comporta l'obbligo di:
- a) esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'Ente gestore, durante l'esercizio dell'attività di pesca sportiva e ricreativa da esporre sull'unità da diporto autorizzata;
  - b) esibire l'autorizzazione in caso di controllo ai corpi predisposti alla sorveglianza;
  - c) riportare, su un apposito registro vidimato dall'Ente gestore e rilasciato contestualmente all'autorizzazione, o sul registro on-line, le seguenti informazioni:
    - I. data, le ore di pesca, gli attrezzi utilizzati, le zone di pesca, le catture effettuate (numero totale di esemplari pescati, numero esemplari per ogni specie pescata, dimensioni di ogni esemplare);
    - II. il registro dovrà essere costantemente aggiornato, esibito a richiesta degli organi preposti alla sorveglianza e consegnato all'Ente gestore alla scadenza dell'autorizzazione



debitamente compilato, ai fini del monitoraggio degli stock ittici dell'AMP;

III. in mancanza della consegna del registro debitamente compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione, all'attività di pesca sportiva e ricreativa per l'anno successivo.

13. L'Ente gestore rilascia le autorizzazioni per le attività di pesca sportiva e ricreativa anche in base a criteri di contingentamento che possono privilegiare i residenti nei Comuni ricadenti nell'AMP
14. L'Ente gestore provvede, annualmente, a comunicare al MATTM i risultati del monitoraggio effettuato sulle attività di pesca sportiva e ricreativa e, in relazione alle esigenze di tutela ambientale, adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina della pesca sportiva e ricreativa, indicando in particolare:
  - a) caratteristiche, codici identificativi e quantità degli attrezzi da pesca sportiva utilizzabili;
  - b) calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività;
  - c) misure minime di cattura per le varie specie;
  - d) misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio.
15. In prima applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato dall'Ente gestore, in zona C è consentita, previa autorizzazione del medesimo Ente gestore, l'attività di pesca ricreativa da unità nautica a motore, a velocità non superiore ai 5 nodi, con non più di 2 lenze a traino di superficie che abbiano ami di lunghezza non inferiore a 18 millimetri. Le autorizzazioni rilasciate ai soggetti richiedenti e alle unità da diporto in appoggio alla pesca sportiva e ricreativa, sono nominali e individuali non cedibili a terzi, come anche i contrassegni autorizzativi rilasciati.
16. Al fine di garantire la sicurezza è fatto divieto di esercitare la pesca sportiva e ricreativa per un raggio di:
  - a) 300 metri dai gavitelli di ormeggio destinati alle immersioni subacquee e alle visite guidate subacquee;
  - b) 200 metri dalle boe di delimitazione della zona A;
  - c) 200 metri dai gavitelli di ormeggio destinati ai natanti e alle imbarcazioni.
17. È obbligatorio per l'esercizio delle attività di pesca sportiva e ricreativa, l'uso di ami e «piombi» in materiale biodegradabile per la traina di superficie e per il drifting, effettuato senza ancoraggio al fondale, al fine di limitare il rischio di allamatura di specie protette.
18. È fatto divieto di vendere o cedere, a qualsiasi titolo, il pescato proveniente dall'attività di pesca sportiva e ricreativa ad attività di ristorazione o commerciali pena ritiro dell'autorizzazione per 3 anni, oltre alle sanzioni previste dall'Art. 42, del presente Regolamento, dei disciplinari integrativi e dalle altre norme in vigore.
19. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, l'Ente gestore redige, periodicamente, un piano di intervento per il recupero delle attrezzature da pesca "fantasma".
20. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per la pesca ricreativa e sportiva, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

### **Art. 30 Disciplina delle attività e degli eventi sportivi e ludico-ricreativi**

1. Nelle zone A non sono consentiti attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi.
2. Nelle zone B e C non è consentito lo svolgimento in forma organizzata o spontanea, di attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi effettuati con mezzi a motore di qualsiasi tipo.
3. Nelle zone C è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, e in osservanza delle ordinanze della Capitaneria di Porto competente, lo svolgimento, in forma organizzata o spontanea/individuale, di attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi relativi alle seguenti discipline:
  - a) Kitesurf;
  - b) Surf e Paddle Surf;
  - c) Windsurf;
  - d) Vela;
  - e) Nuoto;
  - f) Canoa;
  - g) Aquiloni;
  - h) Beach-volley.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi, di validità massima mensile, di cui al comma 3, i soggetti richiedenti devono:
  - a) distinguere tra attività spontanee/individuali e attività organizzate;
  - b) essere legittimati secondo la normativa vigente in materia;
  - c) indicare le caratteristiche dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali utilizzati per l'attività;
  - d) fornire specifica relazione sulle modalità di svolgimento e sull'oggetto delle attività;
  - e) presentare la documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti per le unità da diporto, di cui all'Art. 24 del presente Regolamento, nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio;
  - f) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo Art. 37.
5. Il rilascio dell'autorizzazione per l'attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi, comporta l'obbligo di fornire all'Ente gestore informazioni relative alle attività condotte, ai fini del monitoraggio dell'AMP, nonché di svolgere specifiche attività di sensibilizzazione e di informazione ai partecipanti, invitando al rispetto dell'ambiente fruito e di fornire agli stessi l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore.
6. Le attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi, devono essere svolte senza arrecare danno all'ambiente naturale e in particolare senza provocare disturbo agli habitat e alle specie; a tal fine devono essere scelti luoghi, percorsi, mezzi e modalità adeguati nel rispetto delle norme individuate dall'Ente gestore.
7. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.



8. Il rilascio dell'autorizzazione per l'attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi, è subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione da parte del richiedente di presa visione del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi, nonché del possesso dei requisiti richiesti.
9. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del MATTM, le attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi.
10. Le unità nautiche a supporto delle attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi, devono osservare le disposizioni degli articoli 21, 22, 23 rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.
11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per le attività e per gli eventi sportivi e ludico ricreativi, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

### **Art. 31 Disciplina delle attività didattiche e di divulgazione naturalistica**

1. Nelle zone A non è consentita l'attività didattica e di divulgazione naturalistica.
2. Nelle zone B e C l'attività didattica e di divulgazione naturalistica è consentita previa autorizzazione dell'Ente gestore.
3. L'Ente gestore autorizza soggetti, di comprovata esperienza nell'ambito dell'educazione ambientale e della divulgazione naturalistica, legate all'ambiente marino, al fine di realizzare, all'interno dell'AMP, attività didattiche e divulgative.
4. Al fine del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, per lo svolgimento dell'attività didattica e di divulgazione naturalistica nell'AMP, i soggetti richiedenti devono:
  - a) essere legittimati secondo la normativa vigente in materia allo svolgimento dell'attività;
  - b) fornire specifica relazione sulle modalità di svolgimento e sui contenuti oggetto dell'attività;
  - c) versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo Art. 37;
  - d) nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, indicarne le caratteristiche, e presentare la documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti per le unità da diporto, di cui all'Art. 21 del presente Regolamento.
5. Il rilascio dell'autorizzazione per l'attività didattica e di divulgazione naturalistica comporta l'obbligo di:
  - a) fornire all'Ente gestore informazioni relative alle attività condotte, ai fini del monitoraggio dell'AMP;
  - b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore.
6. Le unità da diporto a supporto delle attività didattiche e di divulgazione naturalistica, devono osservare le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.
7. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti dedicati all'attività di didattica e di divulgazione naturalistica, di adeguare, con successivi

provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, previa approvazione del MATTM, la disciplina delle attività di didattica e di divulgazione naturalistica.

8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per le attività didattiche e di divulgazione naturalistica, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

## TITOLO IV

### DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA

#### **Art. 32 Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'AMP come previste dal Decreto istitutivo e dal Decreto di modifica dell'AMP "Tavolara - Punta Coda Cavallo".
2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente Regolamento.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sé il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all'interno dell'AMP, su mera richiesta di questi ultimi.
4. Le autorizzazioni rilasciate ai soggetti richiedenti e alle unità nautiche in appoggio alle attività previste dal presente Regolamento, sono nominali e individuali, non cedibili a terzi, come anche i contrassegni autorizzativi rilasciati.

#### **Art. 33 Domanda di autorizzazione**

1. La domanda di autorizzazione per le attività da svolgersi all'interno AMP è presentata all'Ente gestore compilando gli appositi moduli, da ritirarsi presso gli uffici amministrativi o disponibili sul sito internet dell'AMP.
2. La modulistica è predisposta a cura dell'Ente gestore conformemente alle indicazioni sotto indicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.
3. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'Ente gestore.
4. La domanda di autorizzazione deve precisare:
  - a) le generalità del richiedente;
  - b) l'oggetto;
  - c) la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta;
  - d) il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione;
  - e) la formula prescelta per il pagamento del corrispettivo per l'autorizzazione e i relativi diritti di segreteria.
5. L'Ente gestore si riserva, a fronte di motivate esigenze di tutela ambientale, di sospendere temporaneamente o disciplinare, in senso restrittivo, le autorizzazioni rilasciate.
6. È facoltà dell'Ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti all'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.



### **Art. 34 Documentazione da allegare**

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
2. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata una formale dichiarazione di presa visione del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi.
3. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

### **Art. 35 Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione**

1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente Art. 33 sono esaminate dagli organi tecnici dell'Ente gestore, alla luce delle informazioni fornite nell'istanza medesima e dei criteri di cui al successivo Art. 36.
2. La domanda di autorizzazione è accolta o rigettata entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III. Vigè in ogni caso il principio del silenzio diniego.
3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'AMP, l'Ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.

### **Art. 36 Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione**

1. L'Ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto della richiesta.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nell'AMP di cui ai precedenti articoli, può essere effettuata dal soggetto gestore in base a regimi di eventuale premialità ambientale, turnazione, contingentamento, destagionalizzazione, sperimentazione e promozione, definito sulla base del monitoraggio dell'AMP e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.
3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività individuali di cui ai precedenti articoli, l'Ente gestore può privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nei Comuni ricadenti nell'AMP.
4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'ente gestore, fatto salvo quanto previsto nel comma 2, può privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.
5. L'Ente gestore è tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attività consentite.
6. L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:
  - a) qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell'AMP;

- b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal Decreto istitutivo e dal presente Regolamento e dai disciplinari integrativi;
  - c) qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'AMP.
7. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, è motivata dall'ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale o di violazione da parte del soggetto richiedente delle disposizioni sottese al provvedimento.
8. Il provvedimento di autorizzazione è materialmente rilasciato, ove previsto, previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo Art. 37.

### **Art. 37 Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria**

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.
2. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria, per ciascuna tipologia di servizio o attività, sono stabiliti dall'Ente gestore, previamente autorizzato dal MATTM.
3. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica è disposto su base settimanale, mensile e annuale.
4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
5. I corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per lo svolgimento delle immersioni subacquee e in apnea e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, sono disposti su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee e della didattica subacquea nell'AMP è disposto su base annuale.
7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nell'AMP è disposto su base annuale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto del contributo ambientale per l'autorizzazione alla sosta, l'Ente gestore può avvalersi di società e soggetti terzi incaricati a tale scopo.
8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ancoraggio nelle zone B e C è disposto su base settimanale, mensile e annuale.
9. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate nelle zone B e C è disposto su base annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unità nautica.
10. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per le attività didattiche e di divulgazione naturalistica è disposto su base mensile e/o annuale.
11. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria per l'esercizio dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto nelle zone B e C è disposto su base annuale, in funzione del periodo di armamento e delle caratteristiche delle unità nautiche.
12. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva nelle zone C è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale, in funzione della tipologia di pesca.

13. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attività di noleggio occasionale di unità da diporto è disposto su base giornaliera e settimanale.
14. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attività ludico-ricreative è disposto su base settimanale e mensile.
15. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attività whale watching è disposto su base settimanale e mensile.
16. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attività sea-watching è disposto su base settimanale e mensile.
17. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti per i proprietari di unità nautiche in possesso dei requisiti di eco-compatibilità richiamati ai precedenti articoli.
18. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con una delle seguenti modalità:
  - a) con versamento sul conto corrente postale intestato all'Ente gestore dell'AMP "Tavolara - Punta Coda Cavallo", indicando in causale l'autorizzazione richiesta;
  - b) presso la sede dell'AMP o presso altri uffici individuati allo scopo dall'Ente gestore.
19. L'Ente gestore può autorizzare gli operatori e i gestori di servizi che ne facciano richiesta all'uso del logo non registrato dell'AMP ai fini della divulgazione dell'attività, determinandone l'eventuale corrispettivo.

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI FINALI

#### **Art. 38 Valutazione del rischio e della vulnerabilità in caso di calamità naturali ed emergenze ambientali**

1. L'Ente gestore valuta la vulnerabilità e il rischio ed elabora una strategia di prevenzione, mitigazione e adattamento volta a limitare e a fronteggiare le potenziali conseguenze delle calamità naturali e delle emergenze ambientali.

#### **Art. 39 Monitoraggio e aggiornamento**

1. L'Ente gestore effettua un monitoraggio costante delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'AMP e delle attività in essa consentite, con particolare attenzione alla salvaguardia della biodiversità di habitat e specie caratterizzanti il sito, secondo le direttive emanate dal MATTM e su tale base redige periodicamente una relazione sullo stato dell'AMP. Per le indicazioni inerenti il monitoraggio delle singole attività si rimanda alla disciplina specifica definita al Titolo III.
2. Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, l'Ente gestore può avvalersi dei dati e delle informazioni rese disponibili attraverso il sito istituzionale e derivanti dalle attività intraprese dal MATTM, in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino.
3. L'Ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del Decreto istitutivo e del Decreto di modifica dell'AMP concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonché le discipline di dettaglio del presente regolamento, alle esigenze ambientali e socioeconomiche dell'AMP e, ove ritenuto opportuno, propone al MATTM e del mare l'aggiornamento del decreto istitutivo e/o del presente Regolamento.

#### **Art. 40 Sorveglianza**

1. La sorveglianza nell'AMP è effettuata, prestando particolare attenzione alle zone con maggiori criticità e caratterizzate da considerevoli afflussi turistici e al settore della pesca, dalla Capitaneria di porto competente e dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare anche avvalendosi di sistemi di videosorveglianza e realizzando accordi e convenzioni con l'Autorità di pubblica sicurezza.
2. Integrazione delle attività di sorveglianza attraverso il potenziamento del sistema su tutto il perimetro dell'AMP a mezzo di telecamere motorizzate e autoalimentate con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili.
3. L'Ente gestore può realizzare accordi e convenzioni con altri corpi di polizia dello Stato ai fini della sorveglianza dell'AMP per la tutela di habitat e specie, prestando particolare attenzione al settore pesca.

## **Art. 41 Pubblicità**

1. Il presente Regolamento di esecuzione e organizzazione, una volta entrato in vigore è affisso insieme al Decreto istitutivo dell'AMP e ai disciplinari integrativi, in tutte le sedi e le strutture dell'AMP, nonché nella sede legale dell'Ente gestore.
2. L'Ente gestore provvede all'inserimento del testo ufficiale del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi nel sito web dell'AMP.
3. L'Ente gestore provvede alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente Regolamento e del Decreto istitutivo dell'AMP presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede all'interno dell'AMP, nonché presso i soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico. L'esposizione permanente del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi, in luogo ben visibile agli utenti, deve essere assicurata dai responsabili degli esercizi a carattere commerciale muniti di concessione demaniale marittima, nonché dai titolari delle attività di visite guidate subacquee, trasporto passeggeri e visite guidate presso tutti i luoghi di imbarco e a bordo delle unità nautiche utilizzate.
4. L'Ente gestore provvede a dare massima diffusione del presente Regolamento, e dei disciplinari integrativi, presso gli uffici territoriali competenti della Capitaneria di Porto, dell'Autorità portuale e presso i porti di sbarco ricadenti all'interno dell'AMP.

## **Art. 42 Sanzioni**

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e dei disciplinari integrativi, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'Art. 30 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'Ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'Ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'Art. 29 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal Decreto istitutivo dell'AMP, dal presente Regolamento e dei disciplinari integrativi, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti
4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, le autorità preposte alla sorveglianza dell'AMP e gli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio procedono direttamente all'irrogazione della relativa sanzione, e trasmettono copia del relativo verbale all'Ente gestore.
5. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1 è determinata dall'Ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal MATTM, entro i limiti di cui all'Art. 30 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.



6. L'Ente gestore provvede, di concerto con la Capitaneria di porto competente, a predisporre uno schema di verbale per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, recante gli importi delle relative sanzioni di cui al precedente comma, e ne fornisce copia alle autorità preposte alla sorveglianza dell'AMP e agli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio.
7. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio dell'ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'AMP.

#### **Art. 43 Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nella Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche, nonché alle disposizioni contenute nel Decreto istitutivo dell'AMP del 12 dicembre 1997, modificato con D.M. del 28 novembre 2001 e dettate dall'Autorità marittima competente.